SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 febbraio 2002.

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (Esercizio finanziario 2000).

DECRETO 8 febbraio 2002.

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (Esercizio finanziario 2001).

DIRETTIVA 5 giugno 2002.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d),* della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

02A05687

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. **5**:

Lauretana, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 2002.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2002, n. **186**.

Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare», da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.

2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO: *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1348):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) il 19 aprile 2002.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 6 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, l'8, 14 maggio 2002 ed approvato il 15 maggio 2002 in un testo unico con atto n. 932 (sen. STANISCI).

Camera dei deputati (atto n. 2787):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 20 giugno 2002 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 3 luglio 2002 ed approvato il 10 luglio 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive):

«Art. 3. — Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi):

«Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.».

«Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».

02G0214

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2002, n. **187**.

Rideterminazione dei termini di scadenza relativi agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare i termini di scadenza relativi agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare la ricostituzione degli organi medesimi secondo le disposizioni contenute nel nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2002, non ancora entrato in vigore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino al rinnovo degli organi medesimi e, comunque, non oltre il 30 aprile 2003.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 8 agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0209

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 2002

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. (Ordinanza n. 3237).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale è stato dichia-

rato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;

Acquisita l'intesa delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti con compiti attuativi, alla realizzazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa. I presidenti delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, adottano piani regionali che definiscono interventi straordinari per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e per la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per la realizzazione di adeguate opere di prevenzione dei rischi e per la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene. I medesimi piani possono prevedere l'erogazione di contributi in favore di proprietari di immobili privati adibiti ad abitazione principale, distrutti o non ripristinabili ed oggetto di ordinanza di sgombero, da determinarsi con le modalità e nelle misure previste dagli articoli 4 e 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365, applicandosi, altresì, quanto previsto dall'art. 23-*sexies*, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61. Nei piani regionali possono essere, altresì, ricompresi ed attuati, con le procedure e le deroghe di cui alla presente ordinanza, ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici, finalizzati alla riparazione dei danni cagionati dall'evento calamitoso, ed alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché alla prevenzione dei relativi rischi. Negli stessi piani possono inoltre essere ricompresi gli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali per far fronte alla prima fase dell'emergenza.

2. Nei piani regionali possono essere, altresì, ricompresi ulteriori interventi urgenti per il ripristino o il recupero della funzionalità ed il miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture rurali, tra cui strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico, reti irrigue ed impianti irrigui non ricadenti in comprensori di bonifica, e delle opere di bonifica, anche mediante la concessione di contributi di pronto intervento.

3. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.

4. I piani regionali di interventi straordinari vengono predisposti tenuto conto delle eventuali proposte formulate dai comuni e dalle province per quanto di rispettiva competenza. Gli interventi devono essere progettati e realizzati tenuto conto delle prescrizioni delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale in materia idraulica.

5. I piani regionali, comprensivi degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla relativa attuazione, sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e possono essere rimodulati ed integrati con la stessa procedura.

6. I Presidenti delle regioni provvedono al coordinamento degli interventi ricompresi nei piani regionali adottati ai sensi della presente ordinanza, incidenti su ambiti territoriali già interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre - novembre 2000, con quelli già avviati per il superamento delle predette situazioni emergenziali.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Presidenti delle regioni possono utilizzare il personale assunto a tempo determinato per le esigenze connesse con gli eventi alluvionali dell'ottobre - novembre 2000, ed attualmente in servizio.

Art. 2.

1. I presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nei piani regionali anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al comma 6.

2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo ove, necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal-

l'art. 17, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nei piani regionali, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Gli appalti relativi agli interventi ricompresi nei piani regionali dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui all'art. 1, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.

5. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla presa d'atto dei piani regionali da parte del Dipartimento della protezione civile.

6. Per l'affidamento delle progettazioni e per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, nonché per gli eventuali espropri occorrenti, è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

1) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

2) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

3) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

4) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

5) legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

6) decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

7) decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

8) decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5,7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

9) decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

10) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;

11) leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 3.

1. I presidenti delle regioni provvedono, altresì, ai necessari interventi di ricostruzione del manto stradale e dei muri di sostegno delle strade provinciali, danneggiati dagli eventi alluvionali, al fine di assicurare il ripristino della viabilità nei territori delle province di cui alla presente ordinanza, con esclusione degli interventi disposti per la S.S. n. 337 «della Valle Vigezzo», di cui all'ordinanza n. 3218/2002 e degli interventi disposti per la S.S. 394 «del Verbano Orientale» di cui all'ordinanza n. 3222/2002;

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni che tenga anche conto dell'entità dei danni occorsi nei territori interessati. Il relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'utilizzo delle predette risorse, in deroga alle norme di contabilità generale in materia di contabilità speciale, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni interessate.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e per il superamento di tutte le situazioni emergenziali in atto nei medesimi territori di cui alle dichiarazioni di stato di emergenza in premessa per eventi alluvionali, possono essere utilizzate eventuali risorse finanziarie assegnate alle regioni interessate da leggi dello Stato per l'attuazione degli interventi volti al superamento delle situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000.

3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza relativamente ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene nei territori di cui alle dichiarazioni di stato di emergenza in premessa, possono essere utilizzate, con le procedure previste dalla vigente legislazione, le risorse finanziarie già destinate per le medesime finalità ed i medesimi territori, non ancora impiegate ed ancora esistenti nel bilancio dello Stato.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 250.000,00 euro è destinato al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature logistiche e strutturali del Dipartimento della protezione civile a supporto delle attività di previsione e prevenzione nel campo del rischio idrogeologico.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dai presidenti delle regioni e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A10586

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento al sig. Usechi Blanco Juan Enrique di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Usechi Blanco Juan Enrique, nato il 24 maggio 1976 a San Sebastiàn (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso l'Universidad de Cantabria in data 13 novembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il sig. Usechi Blanco è iscritto nell'albo professionale del «Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Cadiz dal 14 gennaio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 sopra citato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile e ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Usechi Blanco Juan Enrique, nato il 24 maggio 1976 a San Sebastiàn (Spagna), cittadino spagnolo è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A - settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MELE

02A10471

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, unità di Scandicci. (Decreto n. 31272).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di 140 lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede legale ed unità in Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 settembre 1996 al 10 settembre 1997;

Vista l'istanza presentata il 7 aprile 1997 dal curatore fallimentare della citata società intesa ad ottenere l'estensione del trattamento di cui sopra, in favore di cinque lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 22971 del 18 giugno 1997 con il quale non è stata approvata l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei suddetti lavoratori;

Visto il ricorso al T.A.R. Lazio, proposto dalla Volta Industries S.r.l. avverso la denegata estensione del beneficio C.I.G.S., come sopra esposta;

Considerato l'orientamento giurisprudenziale nel tempo consolidatosi in materia, in particolare a seguito della sentenza n. 2510 del 1° marzo 1993 con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto che per il contratto di formazione e lavoro disciplinato dalle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, non sono previste deroghe all'applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e che pertanto «tale trattamento è applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, nonché della successiva sentenza della stessa Corte n. 4227 del 13 aprile 1995 che ha ritenuto che non sussiste alcun motivo per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di lavoro»;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato, conformemente al suddetto indirizzo giurisprudenziale, con sentenza n. 1412/1996 ha ribadito che «ai rapporti di formazione e lavoro è applicabile il regime del trattamento straordinario delle integrazioni sociali, valido per i rapporti di lavoro ordinari»;

Ritenuto che, sulla base della sopra citata giurisprudenza, sono da ritenersi superate le motivazioni alla base del precedente diniego ed appaiono, quindi, fondate le censure svolte dalla società ricorrente nel ricorso sopra menzionato;

Ritenuto, per le considerazioni che precedono, pur nel limite massimo dei 140 lavoratori già previsti nel decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i cinque lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro interessati al trattamento C.I.G.S. *ex* articolo 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con il decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996, è autorizzata per cinque lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, già ricompresi nelle 140 unità lavorative, previste dal suddetto decreto, dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci, unità di Scandicci, per il periodo dal 11 settembre 1996 al 10 settembre 1997;

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09949

DECRETO 5 luglio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, unità di Olcella di Busto Garolfo. (Decreto n. 31275).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Rimoldi Necchi - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30756, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30777 del 21 febbraio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30756, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. Rimoldi Necchi - con sede in Busto Garolfo (Milano) - unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 2001 con decorrenza 1° ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09950

DECRETO 5 luglio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capa, unità di Stabilimento S. del Cascinotto. (Decreto n. 31276).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Capa, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31063, datato 27 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 31072 del 27 maggio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 novembre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31063, datato 27 maggio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Capa - con sede in Torino - unità di Stabilimento S. del Cascinotto (Torino) per un massimo di cinquantacinque unità lavorative per il periodo dal 5 maggio 2002 al 4 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 2001 con decorrenza 5 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09951

DECRETO 5 luglio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DSM Capua, unità di Capua. (Decreto n. 31277).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. DSM Capua - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 29896, datato 24 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30216 del 24 maggio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29896, datato 24 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. DSM Capua - con sede in Capua (Caserta) - unità di Capua (Caserta) per un massimo di otto unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09952

DECRETO 5 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seralco, unità di Genova. (Decreto n. 31278).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 45/2002 del 21 marzo 2002 pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Seralco;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. Seralco - con sede in Genova - unità di Genova per un massimo di quindici unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 2002 al 21 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09953

DECRETO 5 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camposole industria agroalimentare, unità di Corigliano d'Otranto. (Decreto n. 31279).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 6612 dell'11 dicembre 2001 pronunciata dal tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Camposole industria agroalimentare;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Camposole industria agroalimentare - con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce) - unità di Corigliano d'Otranto (Lecce) per un massimo di sedici unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 dicembre 2001 al 10 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09954

DECRETO 5 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zignago Tessile, unità di Fossalta di Portogruaro. (Decreto n. 31280).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 - febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Zignago Tessile, inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 21 marzo 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 febbraio 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1º marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali – come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria filatura del lino applicato – a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 416 unità, di cui 259 unità da 38 ore settimanali a 19 ore medie settimanali, 2 unità da 28,30 ore settimanali a 14 ore medie settimanali, 1 unità da 24 ore settimanali a 12 ore medie settimanali, 9 unità da 20 ore settimanali a 10 ore medie settimanali, 37 unità da 19 ore settimanali a 9,30 ore medie settimanali e 2 unità da 16 ore settimanali a 8 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 416 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º marzo 2002 al 28 febbraio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zignago Tessile, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 416 unità, di cui 259 unità da 38 ore settimanali a 19 ore medie settimanali, 2 unità da 28,30 ore settimanali a 14 ore medie settimanali, 1 unità da 24 ore settimanali a 12 ore medie settimanali, 9 unità da 20 ore settimanali a 10 ore medie settimanali, 37 unità da 19 ore settimanali a 9,30 ore medie settimanali e 2 unità da 16 ore settimanali a 8 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 416 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zignago Tessile, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09955

DECRETO 5 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, unità di Poggio San Vicino. (Decreto n. 31281).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi l e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro

n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Consorzio Liguria inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 7 maggio 2002, relativa al periodo dal 29 marzo 2002 al 28 marzo 2003, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 30 maggio 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 marzo 2001 e 19 marzo 2002 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 29 marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali – come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato – a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità su un organico complessivo di 43 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 29 marzo 2002 al 28 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (Spezia), unità di Poggio San Vicino (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità su un organico complessivo di 43 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09956

DECRETO 5 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, unità di Brugnato. (Decreto n. 31282).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Consorzio Liguria inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da proto-

collo della stessa, in data 17 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 marzo 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 5 aprile 2002, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali – come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato – a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 78 unità su un organico complessivo di 109 unità;

Considerato che il predetto contratto e stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 2002 al 4 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (Spezia), unità di Brugnato (Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 78 unità su un organico complessivo di 109 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09957

DECRETO 5 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l., So.Ge.Ser., unità di Foggia. (Decreto n. 31283).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. So.Ge.Ser. inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 28 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 aprile 2002 stabilisce per un periodo di cinque

mesi, decorrente dal 1° maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore appalti servizi per le Ferrovie dello Stato applicato – a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 69 unità su un organico complessivo di 70 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 30 settembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per cinque mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 69 unità, su un organico complessivo di 70 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.-Ser., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09958

DECRETO 5 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Paola, Sibari, Crotone e Reggio Calabria. (Decreto n. 31284).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 – registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 – relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferroser inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 6 giugno 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 aprile 2002 stabilisce per un periodo di quattro

mesi, decorrente dal 1° maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria appalti servizi ferroviari applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 203 unità su un organico complessivo di 203 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 agosto 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di Catanzaro, Lamezia Terme (Catanzaro), Cosenza, Paola (Cosenza), Sibari (Cosenza), Crotone, Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 203 unità su un organico complessivo di 203 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09959

DECRETO 9 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scala, unità di Cassino e Castrocielo. (Decreto n. 31288).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 14 in data 9 maggio 2001, con la quale il tribunale di Frosinone ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Scala;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 22 giugno 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 2 luglio 2001 del Ministro delle attività produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 25 ottobre 2001 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario fino al 24 ottobre 2002;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 22 giugno 2002;

Visti i decreti direttoriali n. 30348 del 1° ottobre 2001 e n. 30417 del 22 ottobre 2001 con i quali è stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 13 maggio 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scala, sede in Frosinone, unità in Cassino e Castrocielo (Frosinone), per un massimo di 403 unità lavorative, è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 2002 al 24 ottobre 2002.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09960

DECRETO 9 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, unità di Campobasso. (Decreto n. 31289).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 30 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 marzo 2002 e 3 giugno 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° febbraio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria app. di servizio per conto delle Ferrovie dello Stato applicato — a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 127 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, con sede in Roma, unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro

da 38 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 127 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09961

DECRETO 9 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana sterilizzazioni, unità di Albenga, Fondi e Vittoria. (Decreto n. 31290).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Società italiana sterilizzazioni, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 13 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 marzo 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria chimica applicato — a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, di cui 1 dip. part-time da 20 ore medie settimanali a 14,10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 93 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana sterilizzazioni con sede in Vittoria (Ragusa), unità di Albenga (Savona), Fondi (Latina), Vittoria (Ragusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavora-

tori pari a 47 unità, di cui 1 dip. part-time da 20 ore medie settimanali a 14,10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 93 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla, S.p.a. Società italiana sterilizzazioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09962

DECRETO 9 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurelia offset in liquidazione, unità di Baranzate di Bollate e Busto Garolfo. (Decreto n. 31291).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 140/02 del 28 febbraio 2002 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Aurelia offset in liquidazione;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurelia offset in liquidazione, con sede in Bollate (Milano); unità di Baranzate di Bollate (Milano), per un massimo di 14 unità lavorative; Busto Garolfo - frazione Olcella (Milano), per un massimo di 21 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 2002 al 27 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09963

DECRETO 19 luglio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a r.l. «Alpe piccola soc. coop.», in Berbenno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione: società cooperativa a r.l. «Alpe Piccola soc. coop.», con sede sociale in Berbenno (Bergamo), costituita in data 24 marzo 1994 per rogito del notaio dott. Antonio Parimbelli, repertorio n. 67716, iscritta presso Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo con il n. 279035 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 2233/267207), in quanto ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 in modo parziale (ex art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

Il dirigente: DI NUNNO

02A10476

DECRETO 19 luglio 2002.

Determinazione del costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche a valere da giugno 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i dipendenti da aziende aerofotogrammetriche;

Esaminato il verbale di accordo del 6 giugno 2002, avente per oggetto il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. 20 febbraio 2000 delle imprese aerofotogrammetriche scaduto il 30 giugno 2001, stipulato tra A.N.I.A.F.- Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche, F.I.T.A. - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato - Unione degli industriali di Roma e S.L.C. C.G.I.L., F.I.S.T.E.L. C.I.S.L., U.I.L.C.O.M. U.I.L.;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato accordo, alfine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Ritenuto necessario provvedere alla valutazione del costo dei suddetti dipendenti a valere da giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche è determinato, a livello nazionale, nella allegata tabella.

La suddetta tabella fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dipartimento delle Politiche del Lavoro, dell'Occupazione e Tutela dei Lavoratori
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. X

CCNL 6.6.2002 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE AEROFOTOGRAMMETRICHE - COSTO MEDIO ANNUO DEL LAVORO -

NAZIONALE GIUGNO 2002

		1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.	6° liv.
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione		16.206,48	15.233,52	14.502,96	13.353,12	12.048,48	10.881,60
Incremento aut. bienn.	3 scatti	576,36	520,56	501,84	483,48	446,04	408,96
Indennità di funzione		557,76					
TOTALE "A"		**17.340,60**	**15.754,08**	**15.004,80**	**13.836,60**	**12.494,52**	**11.290,56**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' retribuite (n.1)		55,58	50,49	48,09	44,35	40,05	36,19
Tredicesima mensilita'		1.445,05	1.312,84	1.250,40	1.153,05	1.041,21	940,88
TOTALE "B"		**1.500,63**	**1.363,33**	**1.298,49**	**1.197,40**	**1.081,26**	**977,07**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps =	0,2966	5.588,31	5.077,02	4.835,56	4.459,08	4.026,58	3.636,58
Inail =	0,03939	742,16	674,25	642,19	592,19	534,75	483,22
TOTALE "C"		**6.330,46**	**5.751,28**	**5.477,74**	**5.051,27**	**4.561,33**	**4.121,80**
Trattamento fine rapporto		1.395,65	1.267,96	1.207,65	1.113,63	1.005,61	908,71
Rivalutazione T.F.R. =	0,0322	269,60	244,94	233,29	215,12	194,26	175,54
(anzianità media sei anni)							
(*) Fondo di Previdenza complement	0,01	167,48	152,15	144,92	133,64	120,67	109,05
COSTO MEDIO ANNUO		**27.004,42**	**24.533,74**	**23.366,89**	**21.547,66**	**19.457,65**	**17.582,73**
INCIDENZA IRAP	0,0425	1.116,15	1.014,03	965,80	890,61	804,22	726,73
INCIDENZA IRPEG	0,360 IRAP	401,81	365,05	347,69	320,62	289,52	261,62
TOTALE INCIDENZE		**1.517,96**	**1.379,08**	**1.313,49**	**1.211,23**	**1.093,74**	**988,35**
TOTALE COSTO MEDIO ANNUO		**28.522,38**	**25.912,82**	**24.680,38**	**22.758,89**	**20.551,39**	**18.571,08**

(*) Importo dovuto solo se il Fondo è operativo

02A10502

DECRETO 29 luglio 2002.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «La Cavese - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 9 marzo 1978, repertorio n. 38715 - registro società n. 208/78 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2278;

2) società cooperativa edilizia «Amici - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 26 febbraio 1985 - repertorio n. 157443 - registro società n. 718/85 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4107;

3) società cooperativa edilizia «L'Orchidea - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 19 giugno 1981 - repertorio n. 1041 - registro società n. 585 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3087;

4) società cooperativa edilizia «Una casa per noi - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Luigi D'Agosto in data 22 giugno 1963 - repertorio n. 208139 - registro società n. 3303/4318 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 817;

5) società cooperativa edilizia «Sanità - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 8 marzo 1978 - repertorio n. 4881, registro società n. 168/78 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2259;

6) società cooperativa edilizia «Valle Metelliana "A" - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 5 aprile 1978 - repertorio n. 38751 - registro società n. 206/78 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2281;

Salerno, 29 luglio 2002

Il direttore provinciale: CAPUANO

02A10505

DECRETO 31 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Biancospino», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «Biancospino» redatto dal notaio dott. Angelo Gorruso in data 20 aprile 1978, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Graziano Leonardo, nato a Monteforte Irpino il 14 luglio 1925, ed ivi residente;

Constatato che il citato commissario liquidatore è deceduto in data 28 ottobre 1982 senza portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 aprile 2002 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative e pervenuto a questa D.P.L. in data 13 giugno 2002;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni proviciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Decreta:

Il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Biancospino», con sede in Avellino, via Marconi n. 13 in sostituzione del sig. Graziano Leonardo deceduto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 31 luglio 2002

p. *Il direttore provinciale:* GALLONE

02A10475

DECRETO 31 luglio 2002.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Musikarte - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 3 dicembre 1997 - repertorio n. 41393 - registro società n. 12301/98 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6170;

2) società cooperativa «Arcobaleno - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 6 aprile 1988 - repertorio - registro società n. 919/88 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4725;

3) società cooperativa «Arte Alburnea - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Angelo a Fasanella, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 23 dicembre 1990 - repertorio n. 40571 - registro società n. 603/91 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5333;

4) società cooperativa «Corriere edizioni - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roscigno, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 16 gennaio 1994 - repertorio n. 13766 - registro società n. 27063 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5751;

Salerno, 31 luglio 2002

Il direttore provinciale: CAPUANO

02A10504

DECRETO 1° agosto 2002.

Annullamento della cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Ticino» a r.l., in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto 21 giugno 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto direttoriale del 15 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2002 con il quale si disponeva la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperativa «Ticino» per il mancato pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000;

Visto il ricorso inoltrato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV/3 in data 28 giugno 2002 avverso la cancellazione della cooperativa «Ticino»;

Vista la nota n. 1457698 del 15 luglio 2002 della Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/3;

Vista la documentazione esibita dal ricorrente;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale del 15 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2002, poiché la cooperativa «Ticino», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Sgandurra in data 15 febbraio 1974, repertorio n. 4864/653, registro delle società n. 3562 del tribunale di Pavia, aderente alla Legacoop, ha provveduto in data 18 dicembre 2001, con versamento su c/c postale 152009 intestato a Banca nazionale lavoro - Lega nazionale cooperative e mutue - contributo revisione, via Aldobrandeschi n. 300 - 00163 Roma, al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relativo al biennio 1999/2000.

Pavia, 1° agosto 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A10474

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Mattatori del Sarno a r.l.», in Torre Annunziata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi datati 8 aprile 1998 e 30 giugno 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Mattatori del Sarno a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società coopertativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Mattatori del Sarno a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita in data 8 febbraio 1980 con atto a rogito del notaio avv. Domenico De Sio di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 14 marzo 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gian Piero Gogliettino, con studio in Napoli, via dei Mille 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09983

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Venere», in Afragola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 gennaio 1999 e del 18 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Venere», con sede in Afragola (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società coopertativa di produzione e lavoro «Venere», con sede in Afragola (Napoli), costituita in data 26 gennaio 1970 con atto a rogito del notaio dott. Leopoldo Chiari di Afragola (Napoli), omologato dal tribunale di Napoli con decreto 12 febbraio 1970, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Aldo Miceli, con residenza in Napoli, via Domenico Quaranta n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09984

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di trasporti «Cucciolo Express - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 dicembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli, nei confronti della società cooperativa di trasporti «Cucciolo Express - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società coopertativa di trasporti «Cucciolo Express - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Napoli, costituita in data 20 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Sena di S. Giorgio a Cremano (Napoli), omologato dal tribunale di Napoli con decreto 25 marzo 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gian Piero Gogliettino, con studio in Napoli, via dei Mille n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09985

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Piccola Coop. Agricola Garganovo», in Manfredonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi»;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 luglio 2001 e del verbale di accertamento in data 4 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Piccola Coop. Agricola Garganovo», con sede in Manfredonia (Foggia) (codice fiscale n. 02318180714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la Rag. Lorenza Distaso, nata a Margherita di Savoia (Foggia) il 13 giugno 1960 ed ivi domiciliata in Vico Cirenaica n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10522

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1904 del 7 settembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «IMC - Istituto Meiterraneo di certificazione S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli adeguato allo schema tipo predisposto dal Ministero ed approvato dal gruppo tecnico di valutazione organismi di controllo privati, per il controllo delle produzioni vegetali;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del citato gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai snsi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane, 43 iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (SIG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 14 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1904 del 7 settembre 2000.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IMC - Istituto Mediterraneo di certificazione S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IMC - Istituto Mediterraneo di certificazione S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna del Monte Amiata», venga apposta la dicitura:

«Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IMC - Istituto Mediterraneo di Certficazione S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprle 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A10494

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 luglio 2002.

Rettifica del decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, relativo all'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4366 presentato dalla Banksiel S.p.a. - Società di informatica e organizzazione così come dalla proposta formulata dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 13 febbraio 2001;

Visto l'art. 1 del citato decreto dirigenziale e rilevato che, relativamente al progetto di ricerca n. 4366 presentato dalla Banksiel S.p.a. - Società di informatica e organizzazione, per mero errore materiale è stato indicato quale importo del contributo in conto interessi € 1.550.145,38 anziché € 899.084,32;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2002, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 4366 presentato dalla Banksiel S.p.a. - Società di informatica e organizzazione, sono sostituite dalle seguenti.

Ditta: BANKSIEL S.P.A. - SOCIETÀ DI INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE - Milano (Classificata grande impresa).

Progetto n. 4366.

Titolo del progetto: Reenginering del Back Office del Sistema informativo bancario in ottica internet.

Durata e data inizio progetto: mesi 36 dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 6 agosto 2000.

Costo ammesso: € 3.444.767,52 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: € 809.804,42.

Attività di sviluppo precompetitivo: € 2.634.963,10.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	381.145,19	428.659,23	0,00	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo	1.908.824,70	726.138,40	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di € 899.084,32;

contributo nella spesa (C.S.) fino a € 1.326.235,49.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera *E)*, punti 4 e 6 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca industriale	30	50	30	50	30	50
Sviluppo precompetitivo	25	35	25	35	25	35

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: San Paolo - IMI S.p.a.

Condizioni.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

2. Il contributo in conto interessi concesso con decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2002, è conseguentemente ridotto di € 651.061,06.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A10470

DECRETO 2 agosto 2002.

Disposizione per gli esami finali relativi all'anno accademico 2001-2002 dei corsi di diploma universitario e lauree dell'area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Vista la nota in data 23 aprile 2002 del presidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto 24 luglio 1996 e dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2001-2002, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2002 e marzo-aprile 2003.

Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 2 agosto 2002

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

02A10524

DECRETO 8 agosto 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 25 luglio 2002, relativo al numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia per il corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università di Ferrara.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2002 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, presso l'Università degli studi di Ferrara;

Considerato che la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 13 maggio 2002, citata in premesse al richiamato decreto ministeriale, fa riferimento ad una offerta formativa potenziale diversa da quanto definito con lo stesso decreto ministeriale;

Considerata pertanto la necessità di procedere all'esatta definizione del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è rettificato da ottanta a centocinquanta per il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 presso l'Università degli studi di Ferrara.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10508

DECRETO 8 agosto 2002.

Determinazione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università di Cassino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 27 giugno 2001 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Ateneo di Cassino nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 31 luglio 2002 con la quale l'Università degli studi di Cassino chiede la programmazione, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lettera *e)* della legge n. 264/1999, per il corso di laurea in scienze motorie sulla base dell'offerta formativa potenziale deliberata dal senato accademico nella seduta del 16 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2002/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Cassino è determinato in centosettanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10509

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2002.

Proroga della validità dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede una proroga

temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 1;

Viste le domande con le documentazioni integrative dirette ad ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Preso atto dell'impossibilità da parte della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di concludere l'esame delle documentazioni integrative presentate, prima della scadenza delle attuali autorizzazioni;

Visto il parere favorevole espresso in data 4 luglio 2002 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla concessione di una proroga limitata nel tempo del termine per l'autorizzazione alla produzione e all'impiego dei suddetti prodotti al fine di consentire l'espletamento della valutazione delle documentazioni richieste;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2002 l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, registrati con decreto al numero, alla data e a nome delle imprese a fianco indicate, con il rispetto delle condizioni riportate nelle precedenti autorizzazioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO 1

	Reg. n.	Prodotto	Impresa	Data Reg.
1	8881	Drake Flow	Agan Chemical Manufactures Ltd	10-06-96
2	8884	Bitron DF	Scam S.r.l.	10-06-96
3	8647	Piclex	Maktheshim Agan Italia S.r.l.	31-01-95
4	8558	Piretro verde e suoi pf copia	Copyr S.p.a.	03.12.94
5	10588	Biopiren plus	Copyr S.p.a.	06-09-00
6	10589	Fitogreen	Copyr S.p.a.	06-09-00
7	9607	Corvit plus	New Agri	20-04-98
8	9140	Dorado	Syngenta	28-02-97
9	9207	Prosit 200 EC	Scam S.r.l.	24-04-97
10	8934	Scala	Aventis Cropscience It. S.p.a.	01-10-96
11	8933	Soleas	Aventis Cropscience It. S.p.a.	01-10-96

02A10469

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2002.

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, relative all'annullamento dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 ed al rimborso del capitale nominale dei medesimi.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Soggetti interessati.*

1.1. Il presente provvedimento riguarda i contribuenti individuati dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che nell'anno 1992 avevano registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto avevano evidenziato un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni.

1.2. Il presente provvedimento riguarda altresì i soggetti che si sono avvalsi, nell'anno d'imposta 1992, delle disposizioni previste dall'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, e successive modificazioni, per le eccedenze di credito non compensate risultanti dalle predette dichiarazioni relative allo stesso anno e trasferite agli enti e società controllanti in base alla disciplina stabilita per la liquidazione dell'IVA di gruppo.

2. *Modalità per la richiesta di annullamento dei titoli di Stato e rimborso del capitale nominale dei medesimi.*

2.1. I soggetti indicati ai punti 1.1 e 1.2, che hanno ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato — certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, codice IT0000367422 — emessi ai sensi dell'art. 3-*bis* del

decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e fino al 15 ottobre 2002, possono chiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il rimborso del capitale nominale dei medesimi presentando un'apposita istanza all'ufficio delle Entrate ovvero, se non ancora istituito, all'ufficio IVA territorialmente competente in base al domicilio fiscale del richiedente.

2.2. L'istanza di cui al punto 2.1 deve contenere i dati identificativi del soggetto (cognome e nome, denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, domicilio fiscale), la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla lettera *a)* del citato art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché il codice ABI e CAB della Banca presso la quale sono in deposito i predetti titoli (certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, codice IT0000367422) dei quali deve essere indicato il codice e l'importo nominale.

2.3. I soggetti indicati ai punti 1.1 e 1.2 che, invece, non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui al precedente comma possono, entro gli stessi termini, chiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della normativa citata, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentando un'apposita istanza all'ufficio delle Entrate ovvero, se non ancora istituito, all'ufficio IVA territorialmente competente in base al domicilio fiscale.

2.4. L'istanza di cui al punto 2.3 deve contenere i dati identificativi del soggetto (cognome e nome, denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, domicilio fiscale), la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla lettera *b)* del citato art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16.

3. *Attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate.*

3.1. L'ufficio locale delle Entrate ovvero, se non ancora istituito, l'ufficio IVA, territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell'istante, provvede all'esame del contenuto dell'istanza avendo cura di verificare l'esattezza dei dati indicati, inserendo quelli relativi all'istanza di cui al punto 2.1, tramite apposita procedura, nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3.2. I dati inseriti sono trasmessi, tramite una o più liste riepilogative, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, nonché alla Banca d'Italia, Amministrazione centrale, Servizio di politica monetaria e del cambio, l'annullamento dei titoli ed il conseguente rimborso.

Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario per effetto della pronuncia della Corte di giustizia CE che, con sentenza del 25 ottobre 2001, ha stabilito l'illegittimità in relazione all'ordinamento comunitario, delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 perché in contrasto con gli articoli 17 e 18 della VI Direttiva CEE.

Le disposizioni degli articoli sopra menzionati prevedevano, per i soggetti passivi IVA individuati dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che, nell'anno 1992, avevano registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziavano un credito d'imposta non inferiore a 100 milioni o eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si erano avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso dei crediti d'imposta vantati in titoli di Stato anziché in denaro, negando la possibilità di riportare i crediti al periodo d'imposta successivo.

Recependo le indicazioni formulate dalla Corte di giustizia CE nella citata pronuncia, il legislatore ha previsto, con l'art. 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, da un lato, la possibilità, per i contribuenti che hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, di richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi e, dall'altro, per coloro che non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato, di richiedere il pagamento in contanti dei crediti di imposta loro spettanti senza l'obbligo di prestare la garanzia richiesta dall'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il secondo comma del citato art. 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, rimetteva ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il compito di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione ed alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, articoli 38-*bis* e 73, ultimo comma.

Direttiva Comunità europea 17 maggio 1977, n. 388 — sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Articoli 17 e 18 rispettivamente concernenti, il primo, l'origine e la portata ed il secondo, le modalità di esercizio del diritto a deduzione.

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, contenente disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonché altre disposizioni tributarie.

Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 349, relativo al differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, che all'art. 3-*bis* disciplina i rimborsi IVA.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, art. 16, concernente disposizioni in materia di rimborsi IVA.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A10507

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 31 luglio 2002.

Consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell' inserimento di tale distribuzione nel servizio universale. (Deliberazione n. 257/02/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 287/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche ed indagini conoscitive»;

Vista la propria delibera n. 36/02/CONS recante, «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale» ed, in particolare, l'art. 6 in cui l'Autorità segnala al Ministero delle comunicazioni l'opportunità di una revisione del contenuto del servizio universale con riferimento all'inserimento nello stesso della distribuzione dell'elenco generale in forma elettronica;

Vista la lettera inviata dal Ministero delle comunicazioni in data 22 luglio 2002, contenente la richiesta di ogni informazione utile per le valutazioni di competenza del Ministero circa l'opportunità di inserire la for-

nitura del formato elettronico dell'elenco telefonico generale degli abbonati nell'ambito del servizio universale;

Considerato che anche al fine di fornire al Ministero le valutazioni sui costi e sui benefici dell'inserimento dell'elenco informazioni abbonati in forma elettronica nell'ambito del servizio universale, anche tenendo conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico relativi a tale specifica tematica, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno acquisire preliminarmente l'opinione del maggior numero possibile di soggetti interessati;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell'inserimento di tale distribuzione nel servizio universale.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 287/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 31 luglio 2002

Il presidente: CHELI

Allegato *A* alla delibera n. 257/02/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE IN FORMA ELETTRONICA DELL'ELENCO GENERALE DEGLI ABBONATI E L'ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DELL'INSERIMENTO DI TALE DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO UNIVERSALE

Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

Ai sensi della propria delibera n. 287/1999 concernente «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche ed indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione, spunti conoscitivi e posizioni dei diversi soggetti interessati alla tematica in oggetto derivante dal percorso istruttorio delineato dalla propria delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale»,

INVITA:

i soggetti licenziatari;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;

i produttori di annuari telefonici e categorici, anche on-line;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

tutti i soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell'inserimento di tale distribuzione nel servizio universale» e l'indicazione del soggetto rispondente dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura «consultazione pubblica elenco generale in formato elettronico».

Le comunicazioni pervenute non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e i risultati ottenuti verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza del soggetto partecipante.

Introduzione.

L'Autorità, con la delibera n. 36/02/CONS, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», ha disciplinato la costituzione degli elenchi telefonici generali, le modalità di gestione delle basi dati, nonché il servizio di informazione abbonati. Tale delibera, nell'ambito relativo al contenuto degli elenchi generali, ha regolato in modo puntuale l'inclusione dei numeri mobili, sia relativi a contratti post-pagati, sia pre-pagati, nell'elenco telefonico generale.

La fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza rientra nel servizio universale il cui contenuto, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la sua revisione è effettuata almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella citata delibera n. 36/02/CONS, relativa alla formazione dell'elenco telefonico generale, è altresì effettuata la segnalazione al Ministero delle comunicazioni sull'opportunità di inserire nell'ambito del servizio universale anche la fornitura dell'elenco generale degli abbonati in formato elettronico.

La normativa vigente ed, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», riconoscendo l'importanza dell'elenco telefonico in formato elettronico, prevede la messa a disposizione del pubblico dell'elenco telefonico su supporto cartaceo o elettronico o su entrambi.

Tenendo conto del grado di alfabetizzazione informatica della popolazione, la progressiva diffusione di un elenco telefonico in formato elettronico potrebbe rendere più agevole per l'utenza la fruibilità delle informazioni relative agli abbonati (sia di rete fissa, sia di rete mobile) e quindi migliorare l'utilizzo dei servizi telefonici stessi. Tale diffusione potrebbe anche avvantaggiare le imprese garantendo una maggiore efficenza nelle modalità di costituzione degli elenchi telefonici attraverso una sostanziale diminuzione dei costi di produzione.

L'importanza della distribuzione di un elenco telefonico in formato elettronico deriva anche dal fatto che, in caso di assenso di utenti di rete mobile all'inclusione dei loro dati negli elenchi generali, questi raggiungerebbero dimensioni ragguardevoli in termini di

numero di dati in esso presenti, e, sempre con riferimento ai numeri mobili, la costituzione di un elenco telefonico in formato elettronico permetterebbe di superare il problema relativo alla non associabilità dell'utenza di rete mobile ad uno o più distretti telefonici rendendo più agevole al contempo, sia l'inserimento dei dati dell'utente, sia la consultazione dell'elenco stesso.

Quesiti relativi alla consultazione.

1. Relativamente alla situazione attuale in cui l'abbonato può richiedere la fornitura dell'elenco telefonico anche in formato elettronico, si chiedono considerazioni in merito all'entità della domanda da parte dell'utenza con riferimento a tale servizio.

2. Si chiede di valutare quali benefici possono derivare dalla distribuzione generalizzata in forma elettronica dell'elenco universale.

3. Considerando che l'elenco telefonico generale conterrà i numeri degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale, si ritiene che la fornitura di un elenco telefonico in formato elettronico potrebbe garantire in maniera ottimale la distribuzione degli elenchi generali con riferimento, in particolare, all'elenco dei numeri mobili?

4. L'elenco telefonico in formato cartaceo, contenente, allo stato, esclusivamente i numeri di telefonia fissa, è riferito a diverse zone del territorio nazionale corrispondenti alla suddivisione della rete dell'operatore Telecom Italia. In tale elenco i numeri telefonici vengono inseriti sulla base del criterio della residenza che, nel caso della telefonia fissa, risulta il più razionale e semplice da applicare. Dato che l'elenco generale conterrà anche i numeri di rete mobile, siano essi riferiti a contratti post-pagati o pre-pagati, si chiedono considerazioni in merito alle modalità di distribuzione relativamente anche all'ambito geografico di riferimento.

5. La fornitura dell'elenco abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza rientra tra gli elementi del servizio universale cioè quell'insieme minimo di servizi aventi una determinata qualità che deve essere fornito a tutti gli utenti a condizioni economiche accessibili. Considerando che l'utilità dell'elenco generale in formato elettronico aumenta all'aumentare del numero di utenti che richiede di inserire nell'elenco stesso i propri numeri di telefonia mobile e considerando altresì che la diffusione dell'elenco generale in formato elettronico sarà graduale nel tempo, si richiedono considerazioni in merito alla necessità di includere anche la fornitura dell'elenco telefonico in formato elettronico nell'ambito del servizio universale, assicurandone così la disponibilità a tutti gli utenti ad un prezzo accessibile.

6. Quali sono, a vostro avviso, le voci di costo (ed il loro ammontare) relative alla realizzazione dell'elenco telefonico generale in formato elettronico?

7. Quali sono le presumibili voci di ricavo relative alla distribuzione dell'elenco generale in formato elettronico?

8. In base alle risposte fornite ai precedenti punti 5 e 6, se l'elenco generale in formato elettronico venisse inserito tra gli elementi del servizio universale sarebbe prevedibile a carico del fornitore un costo netto iniquo tale da gravare sul fondo del servizio universale (si prega di sostanziare la risposta con elementi relativi all'analisi dei costi evitabili, ricavi evitabili ed eventuali benefici indiretti)?

9. Qualora si volesse affidare mediante procedura competitiva la fornitura, nell'ambito del servizio universale, dell'elenco generale in formato elettronico, quali procedure ad evidenza pubblica dovrebbero essere seguite?

10. Con riferimento alle procedure di cui al punto precedente, si ravvisano vantaggi nel limitare l'ambito geografico a una o più regioni?

L'Autorità invita i soggetti interessati ad inviare, ad integrazione della posizione espressa in risposta alle domande sopra formulate, contributi in forma di elaborati sull'analisi costi/benefici dell'eventuale inserimento, nell'ambito degli obblighi di servizio universale, della distribuzione dell'elenco generale in forma elettronica.

02A10510

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 luglio 2002.

Emergenza idrica nel comune di Urzulei. Deroga alla normativa vigente, attingimento idrico ad uso igienico-sanitario. (Ordinanza n. 301).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che il comune di Urzulei con nota prot. n. 2993 del 28 giugno 2002 ha formulato la richiesta di poter effettuare un attingimento idrico sul Rio Paule mediante la realizzazione, in deroga a quanto disposto dall'art. 56 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1993, di un pozzo con anelle prefabbricate in prossimità del Rio Paule, alloggiate in uno scavo della profondità di m 3 e circondate da materiali sabbiosi filtranti opportunamente classati e lavati. L'acqua accumulata verrà sollevata con apposita pompa e tubazione verso un vascone d'accumulo esistente, facente parte dell'attuale rete di distribuzione.

Atteso che il comune di Urzulei ha evidenziato che tale attingimento consentirà di integrare l'attuale erogazione ridotta a poche ore al giorno a causa dell'eccezionale siccità che ha drammaticamente ridotto la portate delle sorgenti che garantiscono l'approvvigionamento idrico del Comune;

Atteso che il comune di Urzulei ha presentato la richiesta di autorizzazione al competente Servizio del genio civile di Nuoro il 25 giugno 2002, n. 2907;

Atteso che l'emergenza in atto nel comune di Urzulei richiede soluzioni immediate, incompatibili con i tempi posti dalle procedure di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e legge regionale n. 1/1999, art. 31, e successive modifiche e integrazioni, si rende altresì necessario derogare alle medesime norme citate;

Atteso che il comune di Urzulei è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'attingimento;

Considerato, con riferimento alla richiesta di cui sopra di dover concedere la deroga richiesta per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA:

Il comune di Urzulei è autorizzato, fermo restando il pagamento del canone dovuto, per effettuare un'attingimento idrico dal Rio Paule, ad eseguire, in deroga all'art. 56 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1993 ed al disposto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e all'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, un pozzo con anelle prefabbricate in prossimità del Rio Paule, alloggiate in uno scavo della profondità di m 3 e circondate da materiali sabbiosi filtranti opportunamente classati e lavati.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 9 luglio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A10048

ORDINANZA 10 luglio 2002.

Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi - Comparto A. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13 della legge n. 2359/1865. (Ordinanza n. 302).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste l'ordinanza commissariale n. 25 del 31 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995»;

Vista la propria ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 nella quale sono stati ricompresi i lavori: «Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera «Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» con contestuale affidamento all'«Ente» per l'attuazione dell'intervento stesso per l'importo complessivo di € 7.953.436,25 (L. 15.400.000.000);

Atteso che con nota prot. n. 04387 del 27 maggio 2002, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i lavori suindicati sono stati ultimati in data 14 dicembre 2001;

il termine per il compimento delle espropriazioni, è fissato al 28 luglio 2002;

l'impresa ha già avviato le procedure espropriative;

Atteso che l'E.A.F. ha chiesto, con la nota prot. n. 04387 del 27 maggio 2002 una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della regione - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

ORDINA:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a tutti gli effetti di legge per i lavori «Interconnessione tra il ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» approvato con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999;

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopracitata, previsti dall'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 è prorogato fino al 31 dicembre 2003;

3. Per quanto espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 luglio 2002

Il sub-commissario governativo DURANTI

02A10049

ORDINANZA 10 luglio 2002.

Realizzazione intervento «Schema fognario-depurativo dei reflui di Carbonia, S. Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - Schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Costruzione impianto di depurazione centralizzato». Ente attuatore E.S.A.F. Deroga alla normativa vigente. (Ordinanza n. 303).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 96;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2002, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 4123 del 10 luglio 2002 ha rappresentato, con riferimento all'intervento « Schema fognario-depurativo dei reflui di Carbonia, S. Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - Schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Costruzione impianto di depurazione centralizzato» quanto segue:

in sede di consegna all'impresa aggiudicatrice della progettazione esecutiva, trattandosi di appalto integrato, l'impresa ha chiesto venisse messo a verbale che il progetto esecutivo avrebbe dovuto tener conto delle interferenze tra le opere esistenti presso i depuratori di Carbonia e S. Giovanni Suergiu e le opere di pretrattamento previste nell'appalto in quanto le prime sarebbero dovute rimanere funzionali, nonostante la contemporanea esecuzione dei lavori, fino all'entrata in esercizio del nuovo depuratore consortile;

le problematiche conseguentemente emerse in fase di progettazione esecutiva che hanno richiesto un approfondimento progettuale che ha dato luogo ad una estensione del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo sono:

1) necessità di tenere in esercizio i depuratori esistenti di Carbonia e San Giovanni Suergiu durante la fase di cantiere, per evitare gravi danni ambientali per lo scarico di reflui non adeguatamente depurati;

2) necessità di adeguamento ad opere successivamente realizzate, quali il collettore di acque bianche del DN 100 nell'area del depuratore di Carbonia, con conseguenti vincoli all'ubicazione ed alla natura delle opere in progetto;

3) cessazione dell'attività del produttore delle tubazioni in C.P.C. delle quali era previsto l'utilizzo per un tratta;

il progetto esecutivo è stato quindi redatto con la previsione di interventi di adeguamento conseguenti alle problematiche di continuità di esercizio e di interventi di completamento resisi nel frattempo necessari;

i sopracitati interventi di adeguamento e di completamento funzionale, strettamente connessi con le lavorazioni appaltate e ad esse complementari, comportano un incremento di spesa netto pari al 12,91% dell'importo contrattuale, che troverebbe copertura all'interno del quadro economico dell'intervento medesimo;

i suddetti interventi sono stati inseriti in un apposito capitolo (opere integrative) del progetto esecutivo trasmesso al Comitato tecnico amministrativo regionale per l'ottenimento del competente parere;

Atteso che al fine di poter realizzare il progetto con i sopracitati lavori di adeguamento e completamento l'E.S.A.F. ha formulato la seguente richiesta di deroga:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 16, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che il progetto esecutivo venga redatto in conformità al progetto definitivo, posto che nel caso specifico oltre alla parte conforme è prevista anche una parte integrativa;

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, per l'incremento delle opere previste in gara per un importo di € 629.171,32 pari al 12,91% dell' importo contrattuale;

Atteso che l'intervento è ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Ritenuto per le motivazioni rappresentate dall'E.S.A.F. di dover accogliere la richiesta come sopra specificata;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con ordinanza commissariale n. 154 del 30 luglio 1999;

ORDINA:

L'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzato a procedere, con riferimento alla realizzazione dell'intervento «Schema fognario-depurativo dei reflui di Carbonia, S. Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - Schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Costruzione impianto di depurazione centralizzato», in deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 5, ed al disposto di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 luglio 2002

Il sub-Commissario governativo: Duranti

02A10050

ORDINANZA 11 luglio 2002.

Integrazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001 «Programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - nono stralcio operativo» - Previsione Servizio di assistenza tecnico-operativa. (Ordinanza n. 304).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999 e n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002 e n. 299 del 27 giugno 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che all'interno del suddetto programma è prevista la realizzazione del seguente intervento:

N. ordine	Intervento	Ente attuatore	Importo in Euro
14	Azioni permanenti per lo sviluppo della cultura dell'acqua in Sardegna (Collaborazione per la predisposizione del programma: Formez e Hydrocontrol)	Da definire	241.142,23

Atteso che l'esercizio delle funzioni commissariali, in relazione all'implementazione delle attività di gestione dell'emergenza idrica, ulteriormente aggravata, necessita di strumenti di assistenza tecnico-strumentale-operativa di supporto all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna anche ai fini della progettazione e realizzazione di azioni permanenti per lo sviluppo della cultura dell'acqua;

Ritenuto di potersi avvalere allo scopo predetto della società Hydrocontrol società consortile a r.l. a partecipazione regionale

ORDINA:

Art. 1.

La tabella del «Programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, come modificata dall'ordinanza n. 299 del 27 giugno 2002, per le motivazioni sopra esposte è così modificata:

N. ordine	Intervento	Collaborazione	Importo in Euro
14	Assistenza tecnico-strumentale-operativa all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e azioni permanenti per lo sviluppo della cultura dell'acqua in Sardegna	Hydrocontrol Società Consortile a r.l.	241.142,23

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'Hydrocontrol è individuato quale soggetto incaricato per la collaborazione nelle attività di assistenza tecnico-strumentale-operativa all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e per azioni permanenti per lo sviluppo della cultura dell'acqua in Sardegna.

2. Con successivo atto di determinazione si provvederà alla definizione della convenzione regolante i rapporti e le modalità di attuazione dell'intervento con il soggetto predetto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 luglio 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A10051

ORDINANZA 11 luglio 2002.

Integrazione ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002 «Collegamento Rio Leni-Sistema Flumendosa: previsione intervento di ristrutturazione opere esistenti (Modifica «Programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna». Disposizioni relative agli invasi del Rio Leni e del Simbirizzi. (Ordinanza n. 305).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 del 11 novembre 1999 e n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002 e 299 del 27 giugno 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza commissariale n. 274 del 1° febbraio 2002 con la quale relativamente al Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 12 marzo 2002 con la quale relativamente al Sistema Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo;

Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 con la quale relativamente al Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo fino alla data del 1° dicembre 2002;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 293/02 ha previsto che nell'ambito delle assegnazioni ad uso irriguo da attingere dall'invaso del Rio Leni e dall'invaso del Simbirizzi, 1 Mmc, destinato esclusivamente al soccorso ed alla salvaguardia delle colture arboree poliennali del Basso Campidano, venisse anticipato a valere sul sistema del Flumendosa, con obbligo di reintegro dall'invaso del Rio Leni mediante trasferimento al sistema del Flumendosa per usi civili, previa realizzazione urgente delle infrastrutture di interconnessione necessarie, da prevedersi con successiva ordinanza commissariale;

Atteso che l'E.A.F. ha comunicato nell'utilizzo del ripartitore sud-ovest il sistema più efficiente per il suddetto trasferimento, previa realizzazione di uno specifico intervento di sigillatura dei giunti strutturali dei tratti in canale del suddetto ripartitore necessario per eliminare le forti perdite che si registrano attualmente;

Atteso che considerata la situazione di estrema emergenza si rende indispensabile la realizzazione dei suddetti lavori facendo ricorso alla procedura di somma urgenza di cui all'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;

Atteso che l'ordinanza n. 171 dell'11 novembre 1999 prevede la realizzazione, dell'intervento «Ristrutturazione del canale adduttore principale e della Galleria di Uvini» a valere sui fondi del bilancio regionale 1995, cap. 08035/01 per un importo complessivo di L. 2.000.000.000 pari a € 1.032,91;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha già erogato all'E.A.F., quale soggetto realizzatore della citata opera il 25% di tale suddetto importo;

Atteso che per ragioni tecniche tale intervento non è stato ancora avviato e che pertanto si rende necessario, in considerazione dell'urgenza sopra evidenziata modificare il programma commissariale nella parte che riguarda l'intervento denominato «Ristrutturazione del canale adduttore principale e della Galleria di Uvini» con la previsione del seguente intervento «Rifacimento dei giunti strutturali verticali e longitudinali del ripartitore sud-ovest dell'E.A.F.»;

Atteso che l'intervento «Ristrutturazione del canale adduttore principale e della Galleria di Uvini» potrà essere finanziato in sede di ulteriori rimodulazioni del programma commissariale;

Atteso che l'intervento «Ristrutturazione del canale adduttore principale e della Galleria di Uvini» potrà essere finanziato in sede di ulteriori rimodulazioni del programma commissariale;

Atteso che tale intervento rende possibile il trasferimento di risorse ad uso civile idropotabile dal serbatoio sul Rio Leni al sistema Flumendosa-Campidano, le risorse di tale invaso assegnate ad uso irriguo con la succitata ordinanza n. 293/02 possono essere sostituite con le risorse disponibili nel serbatoio del Simbirizzi (quelle attualmente invasate più i reflui) da erogarsi, in modificazione a quanto disposto con la succitata ordinanza n. 293/02, con decorrenza immediata per un volume complessivo non superiore a 3 Mmc nei mesi di luglio ed agosto 2002;

Atteso che si rende necessario vincolare i volumi residui disponibili nei sopracitati invasi di Rio Leni e del Simbirizzi ed i successivi apporti provenienti dai reflui trattati dell'area vasta di Cagliari, per le assegnazioni che potranno essere disposte con successiva ordinanza commissariale;

Ordina:

Art. 1.

1. La tabella degli interventi del «Programma Commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», di cui alle sopracitate ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995 e n. 171 dell'11 novembre 1999, per le motivazioni sopra esposte, è così modificata:

Titolo intervento	Ente attuatore	Importo in Ml di lire	Importo in Euro
Rifacimento dei giunti verticali e longitudinali del ripartitore Sud-Ovest dell'E.A.F.	E.A.F.	2.000	1.032.913,80

2. L'assessorato regionale dei lavori pubblici provvederà all'adozione degli adempimenti conseguenti alla presente variazione del programma commissariale.

3. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento previsto è fatto obbligo all'E.A.F. di realizzare l'intervento medesimo in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 entro il mese di ottobre 2002.

Art. 2.

Disposizioni relative agli invasi del Rio Leni e del Simbirizzi

1. Il quantitativo di 2 Mmc di risorse dell'invaso del Rio Leni assegnato ad uso irriguo con la succitata ordinanza n. 293/02 è sostituito con le risorse disponibili nel serbatoio del Simbirizzi (quelle attualmente invasate più i reflui) da erogarsi, in modificazione a quanto disposto con la succitata ordinanza n. 293/02, con decorrenza immediata per un volume complessivo non superiore a 3 Mmc nei mesi di luglio ed agosto 2002;

2. Con effetto immediato è vincolato il volume residuo invasato nel serbatoio di Simbirizzi ed i successivi afflussi delle acque reflue, da utilizzare, in caso di necessità, a partire dal mese di settembre 2002, con le assegnazioni che potranno essere disposte con successiva ordinanza commissariale.

3. Con effetto immediato è vincolato il volume residuo invasato nel serbatoio sul Rio Leni, al netto dei volumi di erogazioni disposti con le ordinanze n. 276/02 e n. 293/02 come modificata dal punto 1 del presente articolo, da utilizzare in caso di necessità, ad uso civile idropotabile a partire dal mese di settembre 2002, con le assegnazioni che potranno essere disposte con successiva ordinanza commissariale.

Art. 3.

Per quanto non diversamente disposto nella presente ordinanza resta fermo quanto disposto nelle precedenti ordinanze.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 luglio 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A10052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997.

Il giorno 20 maggio 2002 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 maggio 1999, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999.

In conformità all'art. 46, la Convenzione entra in vigore il giorno 1° agosto 2002.

In pari data, in conformità al suo art. 34, entra in vigore anche l'Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, con allegato, firmato a Lubiana l'11 settembre 2001.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'Accordo amministrativo:

ACCORDO AMMINISTRATIVO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.

Ai sensi dell'art. 35 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997, le autorità competenti, cioè,

per la Repubblica italiana il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanità,

per la Repubblica di Slovenia il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali e il Ministero della sanità,

hanno concordato, quanto segue, ai fini dell'applicazione della Convenzione stessa;

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo amministrativo:

a) il termine «Convenzione» designa la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale;

b) il termine «Accordo» designa il presente Accordo amministrativo;

c) i termini definiti dall'art. 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.

Art. 2.

Istituzioni competenti

Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo sono:

A) Per l'Italia;

1) l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono, all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale; la disoccupazione, le prestazioni familiari e le prestazioni economiche di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;

2) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie;

3) le Unità sanitarie locali competenti per territorio o, per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni in natura previste dall'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità, nonché per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per l'erogazione delle prestazioni le unità sanitarie locali si avvalgono dei presidi da esse direttamente gestiti, degli ospedali in convenzione obbligatoria (università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali religiosi classificati), nonché delle altre strutture; riconosciute ai sensi della normativa italiana;

4) gli altri organismi che gestiscono uno dei regimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)* della Convenzione, e cioè:

l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni Amendola»;

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

B) Per la Slovenia:

1) l'Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione pensionistica e di invalidità;

2) L'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria;

3) il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali, per quanto riguarda gli assegni familiari e per la tutela della maternità;

4) l'Istituto repubblicano di collocamento, per quanto riguarda l'assicurazione in caso di disoccupazione.

Art. 3.

Organismi di collegamento

Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato:

A) Per l'Italia:

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede centrale;

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, direzione centrale;

il Ministero della sanità;

B) Per la Slovenia:

l'Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia;

l'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia;

il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali;.

l'Istituto repubblicano di collocamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Art. 4.

Lavoratori distaccati

1. Al lavoratore distaccato conformemente all'art. 6, primo comma, lettere *a)* e *b)* della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa.

L'attestato viene rilasciato:

a) in Italia dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) in Slovenia dall'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia.

2. Nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera *a)*, ultima frase; della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i trentasei mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore, indirizza, prima dello scadere di questo termine, all'Autorità competente dello Stato di impiego temporaneo, per il tramite dell'Autorità competente dello Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco, redatta su un formulario espressamente previsto.

Se rilascia l'autorizzazione alla proroga, l'Autorità dello Stato di impiego temporaneo trasmette 2 copie del formulario al datore di lavoro e 2 copie all'Autorità dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore è iscritto.

3. Nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera *b)*, ultima frase, della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i ventiquattro mesi inizialmente previsti, il lavoratore, prima dello scadere di questo termine, indirizza all'Autorità competente dello Stato in cui svolge attività temporanea, per il tramite dell'Autorità competente dello Stato in cui svolge abitualmente la sua attività, una domanda di proroga dell'assoggettamento alla legislazione di quest'ultimo Stato, redatta su un formulario espressamente previsto.

Se rilascia l'autorizzazione alla proroga, l'Autorità dello Stato in cui viene svolta l'attività temporanea trasmette 2 copie del formulario al lavoratore e 2 copie all'Autorità dell'altro Stato, che ne informa l'Istituzione alla quale il lavoratore è iscritto.

4. Le domande di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere inviate:

a) in Italia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione II - Roma;

b) in Slovenia al Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali.

Art. 5.

Diritto di opzione

1. Per esercitare la facoltà di opzione prevista dall'art. 7 della Convenzione, l'interessato deve presentare istanza, entro tre mesi dalla data di inizio dell'attività lavorativa o dall'entrata in vigore della Convenzione, all'Istituzione competente dello Stato di invio e, per

conoscenza, alla corrispondente istituzione dello Stato in cui svolge la sua attività lavorativa. In mancanza di opzione nel termine previsto, si applica la legislazione di quest'ultimo Stato. L'opzione decorre dalla data di inizio dell'attività lavorativa.

2. La domanda di cui al precedente comma viene presentata dall'interessato per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 6.

Assicurazione volontaria

1. Per poter beneficiare delle disposizioni dell'art. 10, comma 1 della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare, all'istituzione dello Stato contraente alla quale chiede l'autorizzazione alla prosecuzione dell'assicurazione volontaria, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

2. Se l'interessato non presenta l'attestato, detta istituzione lo richiede all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I

MALATTIA, IVI COMPRESA LA TUBERCOLOSI, E MATERNITÀ

Art. 7.

Attestato per le prestazioni in natura

1. Per l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato rilasciato dall'istituzione dello Stato competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.

2. Se l'interessato non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno lo richiede, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3. Il lavoratore deve informare immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione; attinente al suo lavoro o alla sua situazione familiare, che possa modificare il diritto alle prestazioni.

Art. 8.

Prestazioni urgenti in natura

1. Ai sensi degli articoli 13, primo comma, lettera *a)*, 17 e 24 della Convenzione, si considerano urgenti quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico-fisica della persona.

2. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera *a)* della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo, in temporaneo soggiorno nello Stato contraente diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all'Istituzione del luogo di temporaneo soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato competente. L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Se l'interessato non presenta il suddetto attestato, l'istituzione del luogo di temporaneo soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

4. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di soggiorno lo notifica entro cinque giorni all'istituzione competente, precisando la data del ricovero stesso e la probabile durata della degenza, nonché, al termine di quest'ultima, la data di dimissione dall'ospedale.

Art. 9.

Trasferimento per cure

Per beneficiare delle cure di cui all'art. 13, primo comma, lettera *b)* della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo, seguendo le modalità previste dai singoli ordinamenti interni, devono presentare all'istituzione dello Stato in cui si recano un attestato dell'istituzione competente che autorizzi la prestazione di dette cure. Tale attestato indica anche la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono essere erogate.

Art. 10.

Frontalieri

I lavoratori di cui all'art. 14 della Convenzione ed i loro familiari, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono beneficiare anche delle seguenti prestazioni:

visite specialistiche;

diagnostica strumentale ed esami di laboratorio.

Art. 11.

Titolari di pensione o rendita

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art. 15, secondo comma della Convenzione, il titolare di una pensione o di una rendita è tenuto ad iscriversi, così come i suoi familiari, presso l'istituzione dello Stato di residenza, presentando un certificato attestante il diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari, in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

2. L'istituzione dello Stato di residenza informa dell'avvenuta iscrizione l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al comma precedente.

Art. 12.

Familiari residenti nell'altro Stato

1. Per l'applicazione dell'art. 16 della Convenzione, l'istituzione competente, su richiesta del lavoratore trasmette alla corrispondente istituzione dello Stato di residenza dei suoi familiari un attestato che riporta i nominativi degli aventi diritto ed il periodo di validità.

2. Le istituzioni dei due Stati contraenti devono comunicarsi qualsiasi cambiamento da cui derivi la variazione del diritto alle prestazioni.

Art. 13.

Autorizzazioni di protesi, ecc.

1. Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista figura in allegato, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del beneficiario di prestazioni in natura, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'istituzione dello Stato competente. Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione non perviene parere negativo da parte dell'istituzione competente.

2. Nel, caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno vi provvede e ne informa immediatamente l'istituzione competente.

Art. 14.

Organi competenti al rilascio di attestati

Gli attestati di cui agli articoli precedenti sono rilasciati:

a) in Italia dalle unità sanitarie locali competenti per territorio, o dal Ministero della sanità per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate dal predetto Ministero alla competente istituzione slovena;

b) in Slovenia dalle unità regionali competenti dell'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia.

Art. 15.

Rimborsi

1. Le spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, dall'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno dell'avente diritto, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità dell'istituzione che ha provveduto ad anticiparle.

2. Le spese di cui al primo comma sono notificate nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno e danno luogo a rimborsi, di regola entro

dodici mesi successivi e comunque entro l'anno successivo a quello di notifica. In caso di difficoltà di riscontro contabile, entro lo stesso termine l'istituzione competente corrisponde all'altra istituzione un acconto pari all'80% degli importi notificati. I saldi verranno corrisposti il più presto possibile, non appena effettuati i riscontri contabili.

3. Le autorità competenti possono concordare altre modalità di rimborso, qualora ne ricorrano le condizioni che ne giustifichino il ricorso.

4. Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui ai commi precedenti sono gratuiti.

Capitolo II

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

Art. 16.

Modalità di totalizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, primo comma, lettera *a)* della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalità:

a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;

b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;

c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.

Art. 17.

Formulari ed altre procedure per la totalizzazione

1. I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di prestazioni, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, devono presentare domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata.

2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità al precedente comma, è considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3. Le istituzioni competenti sono tenute a comunicarsi reciprocamente i dati relativi alle domande di prestazioni, inclusa la data di presentazione, utilizzando formulari bilingui concordati. L'istituzione competente conferma l'autenticità dei dati riportati nei predetti formulari, che non richiedono l'invio di documenti originali.

4. L'istituzione competente, unitamente al formulario di cui al comma precedente, invia all'istituzione dell'altro Stato contraente anche un formulario di collegamento bilingue concordato, che contiene, i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica, e se del caso anche i dati sui periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con cui entrambi gli Stati contraenti hanno stipulato convenzioni di sicurezza sociale.

L'istituzione che riceve i formulari invia a sua volta all'istituzione competente dell'altro Stato contraente il formulario di collegamento con i dati relativi ai propri periodi di assicurazione.

5. Alla conclusione delle procedure, le istituzioni competenti si comunicano reciprocamente le relative decisioni.

Capitolo III

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 18.

Prestazioni in natura

Ai fini dell'art. 23 della Convenzione, si applica l'art. 7 del presente Accordo.

Art. 19.

Autorizzazione di protesi, ecc.

Ai fini dell'art. 24 della Convenzione, si applica l'art. 13 del presente Accordo.

Art. 20.

Prestazioni in denaro

1. Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, di cui al Capitolo III della Convenzione, sono corrisposte ai lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'istituzione dello Stato competente.

2. Per il pagamento delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'istituzione del luogo di soggiorno o residenza, dopo aver accertato l'inabilità al lavoro, informa immediatamente l'istituzione competente della durata prevedibile dell'inabilità.

3. In caso di prolungamento dell'inabilità al lavoro, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno informa immediatamente l'istituzione competente del prevedibile prolungamento dell'inabilità.

Art. 21.

Malattie professionali

1. Nei casi previsti dall'art. 25, primo comma della Convenzione, il lavoratore può presentare la domanda per prestazioni sia all'istituzione dello Stato dove da ultimo è stato esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente.

2. L'istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se constata che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nel territorio dell'altro Stato contraente un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente all'istituzione dell'altro Stato contraente detta domanda, unitamente ai documenti che la giustificano, infamandone il lavoratore.

3. L'istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2, se prendendo in considerazione i soli periodi di attività morbigena svolti sul proprio territorio, constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

a) trasmette tempestivamente all'istituzione dell'altro Stato la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonché copia della decisione di rigetto;

b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del rigetto, i mezzi e i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.

Art. 22.

Aggravamento malattie professionali

In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto dall'art. 25, secondo comma della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato contraente al quale chiede ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata.

Art. 23.

Valutazione infortuni sul lavoro

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato nel quale si è verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, qualunque sia il grado di invalidità derivatone.

2. L'istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, è tenuta a fornire all'altra istituzione, su richiesta di quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.

Art. 24.

Accertamenti medici

L'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del lavoratore, che abbia provveduto ad accertamenti medici ai sensi dell'art. 28 della Convenzione, trasmette all'istituzione competente le relazioni contenenti gli elementi necessari a chiarire, le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall'infortunio o dalla malattia professionale, senza indicare il grado di inabilità lavorativa.

Art. 25.

Rimborsi

1. Gli oneri per le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 23 della Convenzione, nonché quelli per gli esami medici e delle perizie di cui all'art. 28 della Convenzione, sostenuti dall'istituzione dello Stato di nuova residenza o soggiorno del lavoratore, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsati da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità dell'istituzione che vi ha provveduto.

2. Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma precedente sono gratuiti.

Capitolo IV

DISOCCUPAZIONE

Art. 26.

Procedure

1. Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'art. 31, comma primo della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente, oltre a tutti i dati richiesti dalla legislazione che essa applica, anche un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, rilasciato dall'istituzione competente, in materia di disoccupazione, di tale ultimo Stato.

2. Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'art. 31, quarto comma della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato contraente in cui si reca a cercare lavoro, un attestato con il quale l'istituzione competente dello Stato di provenienza certifica:

il mantenimento del diritto alle prestazioni;

l'importo della prestazione da corrispondere;

il periodo massimo di mantenimento del diritto;

i fatti che possano modificare il diritto alle prestazioni.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di esibire l'attestato di cui trattasi, sarà cura dell'istituzione dello Stato contraente in cui esso si è recato a cercare lavoro, richiederlo all'istituzione competente dell'altro Stato.

4. L'istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato procede al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica.

5. L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'art. 31, quarto comma della Convenzione è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha anticipato dette prestazioni, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.

Capitolo V

PRESTAZIONI FAMILIARI

Art. 27.

Familiari residenti nell'altro Stato

Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell'art. 33 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente la domanda, corredata da un certificato relativo ai familiari che risiedono nell'altro Stato contraente. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno ed il lavoratore è tenuto ad informare l'istituzione competente di qualsiasi cambiamento della sua situazione familiare che possa modificare il diritto alle prestazioni.

Art. 28.

Procedure anticumulo

1. Ai fini della sospensione delle prestazioni familiari in virtù delle disposizioni previste dall'art. 34 della Convenzione, l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari e in cui viene svolta un'attività lavorativa che dà diritto alle prestazioni familiari, fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie.

2. Per attività lavorativa s'intende quella svolta dal lavoratore o dai suoi familiari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Collaborazione

1. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 37 della Convenzione, l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato.

2. Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni di invalidità a carico dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono rimborsate da questa istituzione all'istituzione che le ha effettuate. Se tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di soggiorno o residenza, questa si limita a trasmettere all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti, senza chiedere alcun rimborso.

4. Il rimborso delle spese mediche di cui al comma 2 è calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa istituzione presenta a tal fine una distinta delle spese sostenute.

Art. 30.

Tasso di cambio

Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, primo comma della Convenzione, l'anno al quale si riferisce il cambio medio ufficiale è quello della notifica del conto. I corsi di cambio da utilizzare sono:

per l'Italia quelli pubblicati dall'Ufficio italiano cambi;

per la Slovenia quelli pubblicati dalla Banca di Slovenia.

Art. 31.

Documentazione

I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della Convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le Autorità competenti dei due Stati contraenti o, su loro delega, dalle istituzioni competenti.

Art. 32.

Pagamenti diretti ai beneficiari

1. Gli organismi debitori di prestazioni, a favore dei beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella moneta del proprio Stato, al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.

2. Le prestazioni sono versate agli aventi diritto senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie.

Art. 33.

Ex zona B

Ai fini dell'applicazione dell'art. 45, terzo comma della Convenzione, le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente si avvalgono dei dati necessari, forniti dalle istituzioni competenti dell'altro Stato.

Art. 34.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.
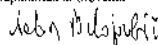
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana, l'11 settembre 2001, in due originali, in lingua italiana e in lingua slovena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

ALLEGATO

ELENCO DELLE PROTESI, DEI PRESIDI AUSLIARI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA DI GRANDE IMPORTANZA, DI CUI AGLI ARTICOLI 13, PRIMO COMMA E 19.

1. Protesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi.

2. Scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica).

3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.

4. Impronte (riproduzione delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto gli oggetti di cui ai precedenti punti.

5. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da ingrandimento e occhiali a cannocchiale.

6. Apparecchi acustici.

7. Protesi dentarie (fisse e mobili) e protesi di chiusura della cavità orale.

8. Carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore ed altri mezzi meccanici di circolazione.

9. Rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate.

10. Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassoterapici.

11. Trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale.

02A09986

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9799
Yen giapponese	116,15
Corona danese	7,4266
Lira Sterlina	0,63800
Corona svedese	9,2218
Franco svizzero	1,4673
Corona islandese	83,79
Corona norvegese	7,3820
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57326
Corona ceca	30,960
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,44
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5884
Lira maltese	0,4145
Zloty polacco	4,0837
Leu romeno	32212
Tallero sloveno	227,4495
Corona slovacca	43,570
Lira turca	1609000
Dollaro australiano	1,8018
Dollaro canadese	1,5249
Dollaro di Hong Kong	7,6431
Dollaro neozelandese	2,0990
Dollaro di Singapore	1,7142
Won sudcoreano	1169,02
Rand sudafricano	10,3820

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10761

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 agosto 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Working Group Gamba S.r.l. - via Cesenatico, 157 - località Fregene - 00050 - Fiumicino (Roma);

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A10506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.E.F.A.L. - Cooperativa emiliana finanziamenti assicurazioni lavoratori a r.l.», in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «C.E.F.A.L. - Cooperativa emiliana finanziamenti assicurazioni lavoratori a r.l.», con sede in Bologna, via Don Minzoni, 1/E (costituita per rogito notaio dott. Bonoli Paolo in data 12 gennaio 1981, repertorio n. 9661/3162, registro società n. 31917, B.U.S.C. n. 3400/183405) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini, 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A10503

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due immobili siti nei comuni di Castelfranco Veneto e di Vidor

Con decreto 31 dicembre 2001, n. 9436, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 luglio 2002, registro n. 3, foglio n. 327, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, sito in comune di Castelfranco Veneto (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappali numeri 817, 818, 820, 822 e 823, della superficie di Ha 0.03.86, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 ottobre 1998, in scala 1:2.000, dall'allora ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 31 dicembre 2001, n. 9436, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 luglio 2002, registro n. 3, foglio n. 328, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, sito in comune di Vidor, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale n. 1164, della superficie di Ha 0.00.65, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 settembre 1998, in scala 1:2.000, dall'allora ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

02A10473 - 02A10472

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 2 agosto 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Frankfurt International School di Oberursel (Germania).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programnii relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

02A10523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata in data 3 maggio 2001 dalla Cantina sociale di Solopaca (Benevento) e dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Benevento intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Campania;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Solopaca (Benevento) il 21 febbraio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 26 giugno 2002 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOLOPACA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Solopaca» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Solopaca» bianco;

«Solopaca» Falanghina;

«Solopaca» rosso;

«Solopaca» rosso superiore;

«Solopaca» rosato;

«Solopaca» Aglianico;

«Solopaca» spumante.

La denominazione di origine controllata «Solopaca», accompagnata dalla specificazione «Classico», è riservata ai vini bianchi e rossi, ottenuti esclusivamente dalla vinificazione di uve prodotte nella zona appositamente delimitata nell'art. 3, per le seguenti tipologie:

«Solopaca» classico bianco;

«Solopaca» classico rosso;

«Solopaca» classico rosso riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» e «Solopaca» classico, ad esclusione della tipologia «"Solopaca" spumante», devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalle rispettive zone di produzione indicate nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

a) Bianco:

Trebbiano toscano, dal 40 al 60%;

Falanghina, Coda di volpe, Malvasia toscana e Malvasia di Candia (localmente denominata uva Cerreto), da soli o congiuntamente, per la restante parte, purché i vitigni aromatici nel complesso non superino il 20% del totale;

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%;

b) Falanghina:

Falanghina, minimo l'85%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%;

c) rosso (anche per le tipologie «superiore» e «riserva») e rosato:

Sangiovese dal 50 al 60%; Aglianico, dal 20 al 40%;

Possono concorrere i vitigni Piedirosso, Sciascinoso ed altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%;

d) Aglianico:

Aglianico, minimo l'85%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%;

e) spumante:

Falanghina, minimo il 60%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud sud-est fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino.

Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in prossimità della Masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano, raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Telese, segue questa in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrareccia in prossimità della quota 72.

Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere in località Pagnano, la carreggiabile che delimita a nord la località Santo Frate.

Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord fino ad incrociare la strada per Massa La Grotta.

Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca e attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, in prossimità della quota 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro abitato di Massa, seguendo all'altezza dell'incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incontrare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando le località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379; raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe del Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione.

b) Le uve destinate alla produzione del vino «Solopaca» classico devono essere prodotte nel comune di Solopaca limitatamente alla zona di seguito specificata: partendo dal ponte sul fiume Calore «Maria Cristina» in località «Fontana Sala», si percorre la strada provinciale Bebiana in direzione ovest, fino a raggiungere la quota 64 e voltando a destra si percorre un tratturo per circa 100 m fino a raggiungere un dislivello naturale; si percorre il margine superiore del dislivello, ancora verso ovest, fino a raggiungere la comunale in c/da Vatecupo, e ci si immette proseguendo sempre in direzione ovest, passando per la masseria Abbamondi a quota 67 e fino a raggiungere la masseria Ferri a quota 79; da qui si percorre il sentiero, andando in direzione ovest, fino alla quota 55, immettendosi sulla comunale S. Pietro e proseguendo sempre verso nord-ovest, passando per le quote 55 e poi 50, fino al bivio che forma la via comunale con un sentiero che va verso sud; a questo punto si percorre il margine superiore della ripa naturale, ancora verso ovest superando la strada comunale in c/da Arena, e proseguendo sempre sulla ripa fino a raggiungere in località Varriciello, la strada comunale del Procaccia; immettersi sulla

strada e percorrerla ancora verso ovest e raggiungendo la via Bebiana proseguire ancora verso ovest fino al limite di confine del comune di Solopaca, in località Ponte della Calce; da questo punto si procede sul limite di confine comunale in direzione sud-est, passando in prossimità delle quote 152, 179, 181, ed in c/da S. Vincenzo si incrocia con la via provinciale proveniente da Frasso Telesino, la si percorre in direzione est, verso il centro abitato di Solopaca, fino a quota 212; a questo punto imboccare lo stradone posto a destra e poi immediatamente proseguire a sinistra percorrendo la mulattiera raggiungendo il serbatoio e proseguendo sempre sulla mulattiera dopo il serbatoio verso destra fino a raggiungere la quota 332 località Gesucristiello, svoltare a destra sempre percorrendo la mulattiera passando per quota 281 e poi 228, cominciando a scendere in direzione nord voltando a destra secondo il dislivello naturale in prossimità delle case, proseguendo in direzione est, passando per le quote 196, 197 e sempre in direzione est si raggiunge la mulattiera proveniente da quota 201 a circa 50 m da questa e sempre in direzione est si passa per le quote 214, 268, 273, 265 e fino alla quota 404, limite di confine tra Solopaca e Vitulano; lungo il limite di confine comunale, si scende verso nord raggiungendo la strada proveniente da Paupisi; si svolta a sinistra, verso il centro urbano di Solopaca fino ad immettersi in uno stradone posto a destra dopo la prima quota 86, raggiungendo il sentiero che passa per le quote 62, 64 e 76 in località Campaminico e fino a quota 82; da questo punto scendere a quota 60 e percorrere il sentiero in direzione ovest fino al ponte «Maria Cristina», punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Solopaca» e «Solopaca» classico devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di tipicità e qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 15 tonnellate per le tipologie bianco, falanghina e spumante ed alle 13 tonnellate per le tipologie rosso, rosato e Aglianico, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i sei ed i cinque chilogrammi per ceppo.

Tale resa è ridotta ad un massimo di 12 tonnellate di uva per ettaro per le uve destinate alla produzione del «Solopaca» classico bianco e a 10 tonnellate di uva per ettaro per la tipologia «Solopaca» classico rosso in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque ed i quattro chilogrammi per ceppo.

A tali limiti, e solo ed esclusivamente per i vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché quella globale non superi del 20% i limiti massimi.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare alle tipologie «Solopaca» bianco e Falanghina un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol; ed alle tipologie «Solopaca» rosso, rosato e Aglianico, dell'11,00% vol.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Solopaca» spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol. Tali uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate in alcun caso alla produzione di altre tipologie della denominazione di origine controllata «Solopaca».

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Solopaca» rosso superiore debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del «Solopaca» classico devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol per il bianco, e del 12,00% vol per la tipologia rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», ivi compresi la presa di spuma e l'invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Benevento.

L'uso della specificazione «Classico» in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Solopaca» bianco, rosso e rosso riserva è riservato al vino ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, delimitata dal precedente art. 3, lettera *b).*

Il vino «Solopaca» Aglianico non può essere immesso al consumo prima del mese di ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» con la specificazione «Classico», ivi compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della intera zona di produzione della denominazione di origine controllata «Solopaca», di cui all'art. 3, lettera *a).*

Il vino «Solopaca Rosso Superiore» deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

La menzione «Classico» è riservata alle tipologie bianco, rosso e rosso riserva, provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, ultimo comma del presente disciplinare e che vengono immessi al consumo con un titolo alcoolometrico volumico totale di 12,00% per il bianco e 12.50% per il Rosso.

Il vino «Solopaca» classico rosso deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento; il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Il vino «Solopaca» classico rosso sottoposto ad almeno due anni di invecchiamento può fregiarsi in aggiunta della menzione «riserva».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine «Solopaca» devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Bianco «classico»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l ;

Rosso:

colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Rosso classico:

colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico-minimo totale: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;

Rosso superiore:

colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;:

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Falanghina:

colore: paglierino scarico;

odore: vinoso, gradevole, fresco;

sapore: asciutto, armonico, lievemente acidulo;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Aglianico:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Rosato:

colore: rosa più e meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fragrante, asciutto, talvolta vivace;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Spumante:

colore: paglierino chiaro;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: tipico, sapido;

spuma: fine e persistente;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

La menzione «Superiore» è riservata alla tipologia «Solopaca» rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente diciplinare e che venga immessa al consumo con un titolo alcoolometrico volumico minimo del 12,5%.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» e «Solopaca» classico deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», nelle tipologie rosso superiore, Falanghina, Aglianico, spumante, devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacità fino a 3 litri. Sono vietate le confezioni con tappo a corona o a strappo.

È ammesso il tappo a vite unicamente per i contenitori di capacità nominale non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», accompagnati dalla specificazione «Classico», dovranno essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacità nominale di 0,750 litri ed è obbligatorio l'utilizzo di tappi di sughero raso bocca.

02A10057

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Chianti, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 2 luglio 1984 e successive modifiche;

Ha espresso nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CHIANTI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese: minimo 75%;

Canaiolo nero: fino al 10%;

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti per il vino «Chianti» e del 20% per i vini «Chianti» con riferimento alle sottozone e alla specificazione aggiuntiva «Superiore» purché non venga superato il limite del 10% per ogni singolo vitigno e non modifichino le caratteristiche specifiche del «Chianti», anche con riferimento a sottozone e specificazioni aggiuntive.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino «Chianti» non deve essere in media superiore a kg 4 per ceppo e con produzione massima di 90 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli aretini, «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», i suddetti limiti sono fissati mediamente a kg 3 per ceppo e rispettivamente a quintali 80 per ettaro di coltura specializzata.

Per il vino «Chianti superiore» la resa è ridotta a quintali 75 per ettaro.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 viti per ettaro, 3.500 per il «Chianti» superiore, e non potranno produrre mediamente più di kg 3 di uva per ceppo.

Per il «Chianti» superiore i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 2,2 di uva per ceppo.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione con numero di ceppi inferiore a 3.300 la produzione massima per ceppo è mediamente kg 5.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alle camere di commercio competenti.

Non si potranno produrre «Chianti» e «Chianti superiore» dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti del «Chianti classico».

In deroga a tale divieto è tuttavia consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare alla specificazione «Classico» nei confronti della denominazione generale «Chianti» e in quanto esista la compatibilità per base ampelografica. Tale rinuncia, che è irrevocabile per l'annata di riferimento, è relativa a tutta o a parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all'Ispettorato repressione frodi, alle camere di commercio detentrici dell'albo del «Chianti» e del «Chianti classico», competenti per territorio.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Chianti». Tale zona è delimitata come appresso:

(omissis);

Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista.

La rispondenza a tale regolamentazione ed alle relative condizioni produttive è comunque obbligatoria, anche nel caso della scelta di cui al precedente art. 2 per la commercializzazione come «Chianti» senza specificazioni o menzioni aggiuntive.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore a metri 700, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono conseguentemente essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi.

Qualora si faccia uso della specificazione «Superiore» o delle specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche e condizioni produttive particolari, le situazioni ambientali e di impianto dei vigneti devono essere rispondenti alle suddette caratteristiche e condizioni.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone «Colli aretini», «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «Superiore» solo a partire dal quarto anno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

L'uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone «Colli aretini», «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» purché nell'ambito della regione Toscana.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente, sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone e alla specificazione «Superiore», situate nella/e provincia/e interessata/e e limitrofe nell'ambito della regione Toscana.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli aretini», «Colli senesi», «Colline pisane» e «Montalbano» non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli fiorentini», «Rufina», e con il riferimento alla specificazione «Superiore» non potranno essere immessi al consumo prima del 1° settembre dell'annata successiva a quella della produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno due mesi.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montespertoli» non potrà essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'annata successiva a quella delle uve.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», dell'11% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli aretini», «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e dell'11,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con la specificazione «Superiore».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato», o termini consimili autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, è obbligatorio il «governo all'uso Toscano».

Art. 7.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al precedente art. 2.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario, la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli aretini», «Colli senesi», «Colline pisane» e «Montalbano» e 12% per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli fiorentini», «Rufina», «Montespertoli» e con la specificazione «Superiore»;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e 22 g/l per tutti i vini con i riferimenti alle sottozone «Colli aretini», «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano», «Rufina», «Montespertoli» e 23 g/l per il vino con la specificazione «Superiore».

Art. 9.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», compreso quello con la specificazione «Superiore» iscritto al relativo albo, se sottoposti ad invecchiamento di almeno due anni,

di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, possono aver diritto alla qualifica riserva purché all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

Sottozone «Colli aretini», «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano», «Rufina», «Montespertoli» e alla specificazione «Superiore», per aver diritto alla qualifica «riserva», dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in botte e tre in bottiglia. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Superiore» l'invecchiamento previsto dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in botte di legno e quattro in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella designazione dei vini «Chianti», anche seguiti dal riferimento ad una delle sottozone e alla specificazione «Superiore», può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per i vini «Chianti» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

L'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento.

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» anche con i riferimenti alle sottozone e specificazioni aggiuntive, per le capacita pari o superiori a litri 0,375 è consentito l'imbottigliamento solo nella bottiglia «bordolese» fino a 5 litri e nel «fiasco toscano» fino a 2 litri. Solo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», senza specificazioni geografiche o aggiuntive recipienti in vetro diversi potranno essere autorizzati dal Comitato nazionale vini, su proposta degli organismi di tutela, consorzio o consiglio interprofessionale, anche ai fini di eventuali periodi transitori di uso e/o di smaltimento.

Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.

Per il confezionamento è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacità non superiore a litri 0,375 per i quali è ammesso l'uso del «tappo a vite».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

02A10521

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Estratto decreto G n. 377 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «fiala 1 ml, «5 fiale 1 ml», «10 fiale 1 ml», «50 fi ale 1 ml», «100 fiale 1 ml», «fiala 2 ml», «5 fiale 2 ml», «10 fiale 2 ml», «50 fiale 2 ml», «100 fiale 2 ml», «fiala 3 ml», «5 fiale 3 ml», «10 fiale 3 ml», «50 fiale 3 ml», «100 fiale 3 ml», «fiala 5 ml», «5 fiale 5 ml», «10 fiale 5 ml», «50 fiale 5 ml», «100 fiale 5 ml», «fiala 10 ml», «5 fiale 10 ml», «10 fiale 10 ml», «50 fiale 10 ml», «100 fiale 10 ml», «flacone 20 ml», «flacone 50 ml», «flacone 100 ml», «flacone 250 ml».

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Palomonte - Salerno, Nucleo industriale - cap 84020, Italia, codice fiscale n. 02580140651.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: fiala 1 ml;

A.I.C. n. 031405020\G (in base 10) 0XYDYW (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 031405032\G (in base 10) 0XYDZ8 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 031405044\G (in base 10) 0XYDZN (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 031405057\G (in base 10) 0XYF01 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 100 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 031405069\G (in base 10) 0XYF0F (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: fiala 2 ml;

A.I.C. n. 031405071\G (in base 10) 0XYF0H (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 031405083\G (in base 10) 0XYF0V (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 031405095\G (in base 10) 0XYF17 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 031405107\G (in base 10) 0XYF1M (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 100 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 031405119\G (in base 10) 0XYF1Z (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: fiala 3 ml;

A.I.C. n. 031405121\G (in base 10) 0XYF21 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 031405133\G (in base 10) 0XYF2F (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 10 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 031405145\G (in base 10) 0XYF2T (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 50 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 031405158\G (in base 10) 0XYF36 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 100 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 031405160\G (in base 10) 0XYF38 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: fiala 5 ml;

A.I.C. n. 031405172\G (in base 10) 0XYF3N (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031405184\G (in base 10) 0XYF40 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031405196\G (in base 10) 0XYF4D (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 50 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031405208\G (in base 10) 0XYF4S (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 100 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031405210\G (in base 10) 0XYF4U (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: fiala 10 ml;

A.I.C. n. 031405222\G (in base 10) 0XYF56 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031405234\G (in base 10) 0XYF5L (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031405246\G (in base 10) 0XYF5Y (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 50 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031405259\G (in base 10) 0XYF6C (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031405261\G (in base 10) 0XYF6F (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: flacone 20 ml;

A.I.C. n. 031405273\G (in base 10) 0XYF6T (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031405285\G (in base 10) 0XYF75 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031405297\G (in base 10) 0XYF7K (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

confezione: flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031405309\G (in base 10) 0XYF7X (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per soluzioni iniettabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale - 84020 Palomonte - Salerno.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visustrin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 345 del 4 luglio 2002

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Specialità medicinale: VISUSTRIN «100 mg/100ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Visustrin, «100 mg/100 ml» collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012, prodotti anteriormente al 18 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 385 del 20 giugno 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 13 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalisin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 346 del 4 luglio 2002

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Specialità medicinale: ANTALISIN «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 029129018/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Antalisin, «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 029129018, prodotti anteriormente al 18 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 384 del 20 giugno 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 13 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosipres»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 391 del 12 luglio 2002

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud, con sede legale e domicilio fiscale in Campo di Pile L'Aquila - L'Aquila (AQ), Campo di Pile, c.a.p. 67100, Italia, codice fiscale n. 01320520669.

Medicinale: FOSIPRES.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027747017 - «10 mg compresse» blister 28 compresse;

A.I.C. n. 027747029 - «20 mg compresse» blister 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al 180° giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sotalex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 392 del 12 luglio 2002

Medicinale: SOTALEX.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo, km 2,800, c.a.p. 04010, (Italia), codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 023245020 - 40 compresse 80 mg.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata: A.I.C. n. 023245020 - «80 mg compresse» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 402 del 12 luglio 2002

Medicinale: CEFAZOLINA.

Titolare A.I.C.: K24 Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Generale Orsini n. 46, c.a.p. 80100, (Italia), codice fiscale n. 07510800639.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica degli stampati che riguarda le indicazioni terapeutiche per adeguamento a quanto approvato al prodotto originatore e la definizione esatta delle officine di produzione.

Le indicazioni terapeutiche autorizzate sono: la cefazolina è indicata nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili: infezioni respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche, infezioni epatobiliari, infezioni genito-urinarie, infezioni della pelle, dei tessuti molli, delle ossa e delle articolazioni, infezioni ostetrico-ginecologiche, infezioni dell'occhio, peritoniti, setticemie, endocarditi batteriche.

Profilassi perioperatoria. La somministrazione di cefazolina a scopo profilattico prima, durante e dopo l'intervento chirurgico può ridurre l'incidenza di alcune infezioni post-chirurgiche sia in pazienti sottoposti ad interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica, sia in pazienti sottoposti ad interventi in cui l'infezione potrebbe costituire un grave rischio (vedi posologia e modo di somministrazione).

Le officine di produzione, per le confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml e «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Produttore e controllore finale:

flacone polvere: Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere, s.n.c. - Roma;

fiala solvente: Alfa Wassermann S.p.a. - Contrada S. Emidio - 65020 Alanno (PE).

L'officina di produzione, per le confezioni: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi, «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi, «1 g polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi, 1 g polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi è come di seguito indicata: produttore e controllore finale:

flacone polvere: Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere, s.n.c. - Roma; relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033444011\G - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 033444023\G - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi;

A.I.C. n. 033444035\G - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi;

A.I.C. n. 033444047\G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033444050\G - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi;

A.I.C. n. 033444062\G - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi;

A.I.C. n. 033444074\G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10514

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprostar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 412 del 18 luglio 2002

Medicinale: ALPROSTAR.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, c.a.p. 20148, (Italia), codice fiscale n. 00748210150.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta, aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «trattamento della tromboangioite obliterante (morbo di Burger) in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione. Trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027666015 - «20 mcg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 027666015 - «20 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenosa o endoarteriosa» 1 fiala.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elocon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 413 del 18 luglio 2002

Medicinale: ELOCON.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, c.a.p. 20141, (Italia), codice fiscale n. 00889060158.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13):

17, modifica delle specifiche relative al medicinale,

27, cambiamento delle procedure di prova relative agli eccipienti non inseriti nella farmacopea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata copme di seguito indicata:

è approvata la modifica delle specifiche di un eccipiente e conseguente modifica del metodo utilizzando lo stesso eccipiente «gamma-irradiato», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027341015 - «0,1% crema» tubo 30 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027341015 - «0,1 g/mg crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alveoten»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 414 del 18 luglio 2002

Medicinale: ALVEOTEN.

Titolare A.I.C.: Istituto bichimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Tucidide n. 56 - Torre 6, c.a.p. 20134, (Italia), codice fiscale n. 02578030153.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto-legge 539/1992) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027394028 - AD 30 compresse 37,4 mg;

A.I.C. n. 027394042 - AD 30 bustine 37,4 mg;

A.I.C. n. 027394067 - sospensione 0,748% flacone 120 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027394028 - «37,4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 027394042 - «37,4 polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 027394067 - «37,4 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 120 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propulm»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 422 del 18 luglio 2002

Specialità medicinale: PROPULM.

Società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., via Cavour n. 70 - 27035 Mede (Pavia).

A.I.C. n. 025466083/ - «10» aerosol 2 mg 200 erogazioni;

A.I.C. n. 025466095/ - «25» aerosol 5 mg 200 erogazioni.

Oggetto provvedimento dl modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Propulm, «10» aerosol 2 mg 200 erogazioni - A.I.C. n. 025466083, Propulm, «25» aerosol 5 mg 200 erogazioni - A.I.C. n. 025466095, prodotti anteriormente al 1° ottobre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 535 del 2 agosto 2001, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 26 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atem»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 425 del 18 luglio 2002

Medicinale: ATEM.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, c.a.p. 43100 Parma, (Italia).

A.I.C. n. 024153013 - soluzione aerosol 20 ml 0,025%;

A.I.C. n. 024153025 - aerosol 200 inalazioni 13 g;

A.I.C. n. 024153052 - «0,025% soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Atem, soluzione aerosol 20 ml 0,025% - A.I.C. n. 024153013 Atem, aerosol 200 inalazioni 13 g. A.I.C. n. 024153025, Atem, «0,025% soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml A.I.C. n. 024153052, prodotti anteriormente al 18 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 56 del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 15 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indom»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 447 del 24 luglio 2002

Medicinale: INDOM.

Titolare A.I.C.: Industria Terapeutica Splendore I.N.T.E.S. con sede legale e domicilio fiscale in Casoria (Napoli), via F. Bandiera n. 26, codice fiscale n. GLSMRA33T07A509D.

Variazione A.I.C.: revisione indicazioni terapeutiche - d'Ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale Indom.

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate sono «stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica», relativamente alle confezioni sottoelencate:

30 monodosi collirio 0,5 ml - A.I.C. n. 028464016;

flacone collirio 7 ml - A.I.C. n. 028464028.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione già registrata di seguito indicata: da: 30 monodosi collirio 0,5 ml - A.I.C. n. 028464016; flacone collirio 7 ml - A.I.C. n. 028464028, a: «0,5 % collirio, sospensione 30 contenitoni monodose da 0,5 ml - A.I.C. n. 028464016; «0,5 % collirio, sospensione» flacone da 7 ml - A.I.C. n. 028464028.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocollirio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 468 del 24 luglio 2002

Medicinale: INDOCOLLIRIO.

Titolare A.I.C.: società Fidia Oftal p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Italia n. 141 - 95127 Catania, codice fiscale n. 03133360879.

Variazione A.I.C.: revisione indicazioni terapeutiche - d'ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale Indocollirio.

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate sono, «stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto è così modificato: «secondo prescrizione medica» relativamente alla confezione sottoelencata:

«Flacone liofilizzato + fiala solvente 5 ml + contagocce - A.I.C. n. 028718017.

Ritenuto, inoltre, necessario adeguare la denominazione della forma farmaceutica della confezione alla lista degli standard terms previsti dalla farmacopea europea del gennaio 2000, si autorizza la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicate; da: «flacone liofilizzato + fiala solvente 5 ml + contagocce - A.I.C. n. 028718017, a: 0,1% collirio, polvere + solvente per soluzione 1 flacone con contagocce + 1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 028718017.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyalovet 20»

Estratto decreto n. 161 dell'8 luglio 2002

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova):

HYALOVET 20: siringa precaricata da 2 ml per cavalli - registrazione n. 25150, è ora trasferita alla società Fidia farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova), codice fiscale n. 00204260285.

Confezione numero di A.I.C.: alla confezione viene assegnato il seguente numero di A.I.C.: siringa precaricata da 2 ml per cavalli - A.I.C. n. 101152015.

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 162 del 9 luglio 2002

Prodotti medicinali ad azione immunologica per uso veterinario:

RHINOBOVIN MARKER SPENTO:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 102188012;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102188024;

TETANVET: 10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101386023;

PREVACUN NN:

2 flaconi da 2 ml (2 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103277012;

1 flacone da 10 ml (5 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103277024;

1 siringa precaricata monodose da 2 ml (1 dose) - A.I.C. n. 103277036;

5 siringhe precaricate monodose da 2 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 103277048;

10 siringhe precaricate monodose da 2 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103277051;

PREVACUN NNT:

2 flaconi da 2 ml (2 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103278014;

1 flacone da 10 ml (5 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103278026;

1 siringa precaricata monodose 2 ml (1 dose) - A.I.C. n. 103278038;

5 siringhe precaricata monodose da 2 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 103278040;

10 siringhe precaricata monodose da 2 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103278053;

SIERIMMUNE ANTITETANICO INTERVET:

1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 100095013;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100095025.

Titolare: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via W. Tobagi, 7 - Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 01148870155.

Modifica: produzione: è autorizzata la produzione per i prodotti medicinali ad azione immunologica suddetti relativamente alle operazioni di confezionamento primario anche presso l'officina farmaceutica Intervet International B.V. - Wim de Korverstraat, 35, AA Boxmeer (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 163 del 10 luglio 2002

Prodotti medicinali ad azione immunologica per uso veterinario:

OVILIS ENZOVAX:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102567017;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 102567029;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102567031;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102567043;

NOBIVAC PPI:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 100299015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100299027;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100299039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100299041;

NOBIVAC TRICAT:

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101901027;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101901039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101901041;

BOVILIS IBR+P13:

flacone da 5 dosi - A.I.C. n. 100277019;

flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 100277021;

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 100277033.

Titolare: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via W. Tobagi, 7 - Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 01148870155.

Modifica: produzione: è autorizzato il trasferimento del sito di produzione per i prodotti medicinali ad azione immunologica suddetti, relativamente alle operazioni di miscelazione, riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito, da Intervet UK Ltd. - Science Park Milton Road, Cambridge (Regno Unito) a Intervet International B.V. - Wim de Korverstraat, 35, Boxmeer (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 164 del 10 luglio 2002

Specialità medicinali per uso veterinario:

NOBIVAC CE+L:

flaconi 5×1 dose - A.I.C. n. 101877013;

flacone 1×1 dose - A.I.C. n. 101877025;

NOBIVAC TRICAT:

flaconi 50×1 dose - A.I.C. n. 101901027;

flaconi 10×1 dose - A.I.C. n. 101901039;

flaconi 100×1 dose - A.I.C. n. 101901041;

NOBIVAC PARVO-C:

flacone 1×1 dose - A.I.C. n. 101915015;

flaconi 50×1 dose - A.I.C. n. 101915039;

flaconi 10×1 dose - A.I.C. n. 101915041;

flaconi 100×1 dose - A.I.C. n. 101915066;

NOBIVAC CEP:

flacone 1×1 dose - A.I.C. n. 101916017;

flaconi 50×1 dose - A.I.C. n. 101916031;

flaconi 10×1 dose - A.I.C. n. 101916043;

flaconi 10×1 dose - A.I.C. n. 101916056;

NOBIVAC PUPPY CP:

flacone 1×1 dose - A.I.C. n. 101931018;

flaconi 50×1 dose - A.I.C. n. 101931020;

flaconi 10×1 dose - A.I.C. n. 101931032;

flaconi 100×1 dose - A.I.C. n. 101931057.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7, codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): è autorizzata la sostituzione dell'eccipiente disodio idrogeno fosfato dodecaidrato con l'eccipiente disodio idrogeno fosfato diidrato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10480-02A10479-02A10481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Selevit»

Estratto decreto n. 171 del 22 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario SELEVIT nelle confezioni flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, 5 flaconi da 10 ml e 10 flaconi da 10 ml - A.I.C. rispettivamente numeri 101751028, 101751030, 101751042, 101751016.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA, con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Tempi di attesa: vitelli, agnelli, suini, cavalli: carni zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bac MP».

Provvedimento n. 120 del 24 luglio 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi BAC MP.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., via Piana n. 265 - Capocolle di Bertinoro (FO).

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102455021;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102455019.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais q.b. a 100 g;

a poliglicole 400 (macrogol 400) 11,7 g - paraffina liquida 0,2 g - silice colloidale 2,5 g - nocciola 73,6 g..

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascotetra 200 MP».

Provvedimento n. 121 del 24 luglio 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi «ASCOTETRA 200 MP».

Richiesta di variazione eccipienti.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., via Piana n. 265 - Capocolle di Bertinoro (FO).

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102745015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102745027.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais q.b. a 100 g;

a poliglicole 400 (macrogol 400) 10 g - paraffina liquida 1 g - silice colloidale 2 g - nocciola 67g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere in commercio con stampanti così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascodimetossina 200 MP».

Provvedimento n. 122 del 24 luglio 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi ASCODIMETOSSINA 200 MP.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., via Piana n. 265 - Capocolle di Bertinoro (FO).

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103344014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103344026.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais q.b. a 100 g;

a poliglicole 400 (macrogol 400) 8 g - silice colloidale 1,5 g - nocciola 70,5 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Naquilene 500 MP».

Provvedimento n. 123 del 24 luglio 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicametosi «NAQUILENE 500 MP».

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., via Piana n. 265 - Capocolle di Bertinoro (FO).

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102731015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102731027.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais 50 g;

a copovidone (in soluzione al 30% di kollidon VA 64) 7,8 g - tutolo di mais 42,2 g.

La confezione del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampanti così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimetrinesulfa».

Provvedimento n. 124 del 24 luglio 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi «TRIMETRINESULFA».

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., via Piana n. 265 - Capocolle di Bertinoro (FO).

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103165015.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitata all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: da ricinoleato di glicerina polietilenglicole 10 g - semola glutinata di mais q.b. a 100 g a poliglicole 200 5,5 g - paraffina liquida 0,6 g - silice colloidale 0,6 g nocciola 69,3 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampanti così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10484

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Dropen».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 158 del 2 luglio 2002» relativo alla premiscela per alimenti medicamentosi «DROPEN» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002, pagina 60 ove è indicato «regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile» si intende «regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

02A10483

REGIONE PUGLIA

Approvazione in via definitiva del piano regolatore generale dei comuni di Villa Castelli, San Vito dei Normanni e Castrì

La giunta della regione Puglia, con atto n. 1071 del 16 luglio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Villa Castelli (Brindisi).

La giunta della regione Puglia, con atto n. 990 del 9 luglio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

La giunta della regione Puglia, con atto n. 987 del 9 luglio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Castrì (Lecce).

02A10489-02A10490-02A10492

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Ferrante Nono.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 983 del 9 luglio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G vigente sull'area di proprietà del sig. Ferrante Nono, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibere di C.S. n. 178/1998 e di C.C. n. 80/2001.

02A10491

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Maria.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 982 del 9 luglio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Maria, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibere di C.S. n. 231/1998 e di C.C. n. 82/2001.

02A10493

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651194/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77